

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

478^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	FERRARA Nicola (DC), relatore.....	Pag. 5 e passim
DISEGNI DI LEGGE		PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle fo- reste	7 e passim
Assegnazione	3	COLELLA (DC)	10 e passim
GOVERNO		* CASCIA (PCI)	14 e passim
Trasmissione di documenti	3	* MARGHERITI (PCI)	14, 15
DISEGNI DI LEGGE		NOCI (PSI)	14
Seguito della discussione:		CALICE (PCI)	15
«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei setto- ri ortofrutticolo e lattiero-caseario conse- guente all'incidente alla centrale elettroni- cure di Chernobyl» (1893):		* SCARDACCIONE (DC)	26, 29
PRESIDENTE.....	12 e passim	DE CINQUE (DC)	28
POSTAL (DC)	3 e passim	* CASTIGLIONE (PSI)	31
		COVI (PRI)	31
		RIVA Massimo (Sin. Ind.)	42, 47
		BOLLINI (PCI)	45
		* SCLAVI (PSDI)	46
		DIANA (DC)	46
		Verifica del numero legale	47

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Campus, Colombo Svevo, Del Noce, Gusso, Muratore, Patriarca, Pavan, Pinto Biagio, Romèi Carlo, Kessler.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - MANCINO ed altri. — «Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione» (1866);

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Modificazioni al regime dell'imposta erariale di consumo sulle banane» (1890), previ

pareri della 1^a, della 5^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 21 luglio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 15 aprile 1986, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl» (1893)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1893.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Postal. Ne ha facoltà.

POSTAL. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola, in sede di discussione generale sul decreto al nostro esame, poichè ritengo che solo alcuni impegni del Governo e alcune assicurazioni del Ministro — rese eventualmente in sede di replica — potranno consentire al Gruppo della Democrazia cristiana di esprimere un giudizio definitivamente positivo su un provvedimento sul quale, altrimenti, alcune riserve dovrebbero essere avanzate in relazione ad una serie di questioni di non poco conto.

Certo, onorevoli colleghi, l'occasione di questa discussione chiamerebbe in causa tutta una serie di riflessioni che l'incidente di Chernobyl ha evocato d'un tratto con stringente attualità e grande portata, riflessioni che porterebbero al cuore stesso dei problemi di questa nostra civiltà giunta alla fine del suo secondo millennio e che non riusciamo ancora a capire se nella sua corsa spasmodica sia orientata verso il suo definitivo trionfo o non sia destinata, invece, ad una irrimediabile decadenza.

L'uomo e la sua sopravvivenza, la sua cultura, la sua stessa filosofia, il suo dominio responsabile sui trovati della sua intelligenza; la responsabilità delle classi dirigenti politiche e la responsabilità degli uomini di cultura e degli operatori della scienza e della tecnologia; la dimensione planetaria di eventi che impongono una revisione profonda nei rapporti internazionali, dominati oggi da una corsa sfrenata agli armamenti e sconsideratamente disattenti ai problemi di sopravvivenza di milioni di esseri umani; la coerenza di scelte che pongano la sacralità dell'uomo e le modalità della sua convivenza al vertice di ogni pensiero e di ogni azione, nel governo del suo sviluppo: ecco alcuni temi o, meglio, alcuni richiami che si imporrebbero in questa sede, ed altri ancora. Non vedo il perchè, ad esempio, nel momento in cui Gorbaciov si dispone a saldare alla Gran Bretagna i debiti del regime zarista, cancellati dalla rivoluzione di ottobre, l'Unione Sovietica non debba oggi farsi carico del risarcimento dei danni chiaramente derivanti da un evento verificatosi all'interno del suo territorio, con l'aggravante di pesanti

responsabilità derivanti dal fatto di non aver voluto tempestivamente fornire informazioni sulle cause e sulle modalità dell'incidente.

Ma veniamo al decreto. Signor rappresentante del Governo, da Chernobyl l'agricoltura italiana è stata duramente colpita; su un comparto strategico nel contesto dell'economia nazionale, quello dell'agricoltura, che già soffre di malanni antichi e nuovi, che ha attraversato nel corso degli ultimi anni una grave recessione (come ha chiaramente dimostrato il recente dibattito sul nuovo piano agricolo nazionale), che ha visto una progressiva, pesante riduzione dei propri redditi a confronto con il reddito degli altri settori, le ordinanze del Ministro della sanità si sono abbattute con grande durezza: due milioni di quintali di ortaggi distrutti, alcuni milioni di quintali di latte eliminato o da eliminare o da ritirare, su una produzione di 20 milioni di quintali nei mesi di maggio e di giugno. Un intervento della Comunità nazionale era ed è doveroso. L'eccezionalità dell'evento è fuori discussione.

Esprimiamo apprezzamento per l'azione tempestiva ed efficace del Ministro e della amministrazione nel momento della grande emergenza; ora si tratta di dare organicità all'intervento.

Sul decreto al nostro esame, con gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito, esprimiamo in linea di massima un giudizio positivo; ma ci sono almeno due questioni di fondo sulle quali riteniamo che il Governo debba dare garanzie ed assicurazioni.

La prima: il volume dei mezzi finanziari messi a disposizione ad integrazione del bilancio dell'AIMA per l'intervento sui mercati agricoli. Per il settore orticolo sembra non possano esistere problemi; la cifra complessiva prevista — 200 miliardi circa — si basa su operazioni di ritiro che l'AIMA ha già effettuato.

Totalmente diverso il discorso relativo al settore lattiero-caseario, per il quale la seconda fase di intervento non può che completarsi se non dopo la definitiva conversione in legge del presente decreto. Si tratta quindi di avventurarsi in stime che, come ha dimostrato già il dibattito in Commissione,

si collocano su ordini di grandezza molto diversi e lontani tra loro. Per parte nostra riteniamo che la cifra sulla quale si è attestata la Commissione agricoltura — 300 miliardi per il settore lattiero-caseario — possa ragionevolmente avvicinarsi ai dati reali.

Resta comunque il fatto che il Parlamento con l'approvazione di questo decreto determina la costituzione di diritti soggettivi; pertanto, chiunque abbia i requisiti previsti ha il diritto soggettivo ad avvalersi delle provvidenze del decreto. Resta quindi il dovere del Governo di garantire in ogni caso, al di là delle stime che noi oggi accettiamo come ragionevoli, le eventuali occorrenze finanziarie necessarie all'AIMA per fare fronte ai suoi impegni nel caso in cui, come da qualche parte si anticipa, le integrazioni di bilancio e le eventuali disponibilità proprie dell'AIMA dovessero risultare insufficienti.

La seconda questione riguarda la modalità della copertura: su questo aspetto molte sono state le riserve avanzate sia in sede di Commissione di merito sia in sede di Commissione bilancio. Nè d'altra parte può essere sottovalutato o sottaciuto il rischio che l'onere effettivo derivante nei 15 anni dal mutuo contratto dall'AIMA con la Cassa depositi e prestiti ricada ancora una volta sulle già insufficienti disponibilità finanziarie del settore agricolo. Il Ministro, in Commissione, ha dato assicurazione che, per lo meno per i primi tre anni, alle rate di ammortamento l'AIMA potrà far fronte con i mezzi propri derivanti da operazioni di destoccaggio già avviate o da altre economie. L'augurio è che questo sia possibile; ove non lo fosse resta imprescindibile per il Governo l'impegno ad intervenire con integrazioni ulteriori del bilancio AIMA attraverso le successive leggi finanziarie.

Un'ultima questione desidero richiamare, signor Presidente, ed è quella relativa alle procedure ed ai tempi indicati dal decreto. Quanto alle procedure si impone una loro severa applicazione, onde evitare qualunque forma di abuso. Quanto ai tempi, la Commissione ha notevolmente ridotto quelli inizialmente previsti per l'erogazione dei rimborsi da parte dell'AIMA. Sollecitiamo il Ministro affinché si faccia parte diligente per un pun-

tuale rispetto della normativa sui tempi a tutela degli interessi primari dei produttori. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA NICOLA, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, ringrazio innanzitutto i colleghi che sono intervenuti in discussione generale e ringrazio i colleghi della Commissione agricoltura che hanno contribuito con me e con il Governo a migliorare il testo del decreto legge al nostro esame.

Il senatore De Toffol ha colto l'occasione di questa discussione generale per evidenziare il problema fondamentale che sta alla base della situazione agricola nel nostro paese, situazione che è sempre preoccupante, complessivamente non positiva e — aggiungeva il senatore De Toffol — ciò dipende anche dal fatto che, da un certo numero di anni, sembra ci sia assenza di riferimenti programmatici in ordine agli interventi nel settore. È doveroso rilevare intanto, per quanto riguarda gli interventi programmati, che è all'esame della Camera dei deputati uno specifico disegno di legge d'iniziativa del Ministro dell'agricoltura, che purtroppo non riesce ad andare avanti.

Il Governo si è impegnato per la verità in questo senso ed ha fatto approvare il Piano agricolo nazionale (PAN), però in effetti la situazione non vede sbocchi positivi sul piano generale, anche perchè sembra che il Parlamento, nel suo complesso, sia un po' distante dai problemi del settore dell'agricoltura.

Questo comparto, nel caso specifico della nube radioattiva della centrale di Chernobyl, risulta ancora pesantemente penalizzato da severi provvedimenti che sono il risultato di incidenti i quali — come ha rilevato il senatore Postal — sono avvenuti all'estero e hanno avuto conseguenze gravissime nel nostro paese. L'accertata diffusione della radioattività ha determinato provvedimenti molto severi, certamente più severi rispetto a quel-

li attuati nella stessa Unione Sovietica e nei paesi a noi limitrofi. Noi che eravamo più distanti di altre regioni dal luogo del disastro atomico abbiamo varato decisioni che hanno penalizzato moltissimo la nostra agricoltura, anche se erano finalizzate alla salvaguardia della salute dei nostri cittadini.

In effetti, dal punto di vista della informazione si è andati molto al di là del consentito ed abbiamo avuto degli effetti negativi su alcuni prodotti che con la nube di Chernobyl molto probabilmente non avevano niente a che vedere. Comunque il Governo, con questo decreto-legge, ha finalmente ottemperato all'impegno d'intervenire a favore dei produttori che sono stati danneggiati materialmente e non indirettamente, in quanto sono stati chiamati a distruggere o a non mettere sul mercato dei prodotti destinati alla commercializzazione o alla trasformazione.

Per la verità ci saremmo aspettati un provvedimento molto più sollecito. In Commissione agricoltura sono state fatte alcune considerazioni a questo riguardo e quasi unanimemente si è riconosciuto che il decreto-legge andava emanato forse un mese prima, cioè al momento stesso della definizione delle operazioni che hanno portato al blocco della vendita del latte e della verdura. Comunque, diamo atto al Governo che, anche se con ritardo, ha provveduto; per la verità, il modo più sollecito di intervento sarebbe potuto essere, come in altri casi (ed ecco perchè ho richiamato il concetto che il Parlamento nel suo complesso guarda ai problemi dell'agricoltura con un certo distacco), quello di far fronte con i mezzi della protezione civile, perchè di protezione civile si è trattato. Il Ministro della protezione civile è intervenuto nella questione insieme al Ministro della sanità, ma successivamente, cosa strana, i produttori agricoli penalizzati dal disastro sono rimasti soli con il Ministro dell'agricoltura. L'agricoltura in questo problema è coinvolta allo stesso modo in cui sono coinvolti altri comparti della nostra economia.

Avremmo visto più favorevolmente una soluzione che non intaccasse quello che è il bilancio dell'agricoltura in quanto tale, per cui avremmo preferito un intervento sul pia-

no amministrativo; credo che vi era la possibilità per farlo da parte del Ministro della protezione civile al fine di rimborsare immediatamente coloro ai quali si è imposto di distruggere o di consegnare i prodotti ai centri AIMA. Comunque, questo non è stato fatto e siamo ora all'esame del provvedimento che — ripeto — noi giudichiamo complessivamente positivo. È emersa nel dibattito la scarsa attenzione per i problemi dell'agricoltura, anche nell'ambito dello stesso Governo, ed è stato evidenziato che in un primo momento vi era una disponibilità di 300 miliardi da mettere a disposizione dell'AIMA, troppo pochi per gli interventi previsti; la Commissione ha valutato la questione e propone ora, con un emendamento accolto dal Governo, di elevare a 500 miliardi la copertura che pensiamo debba essere sufficiente per gli interventi previsti, in quanto si tratta di fondi messi a disposizione dell'AIMA e quindi integrativi del bilancio della stessa azienda. Siamo tranquilli sotto questo aspetto perchè, in definitiva, si tratta di rimborsi che non devono essere attuati necessariamente con questi fondi, ma che devono essere realizzati dall'AIMA che ha ricevuto un'integrazione del proprio bilancio.

Certo, il problema della modalità della copertura fa sempre capo al discorso che ho accennato prima circa la scarsa attenzione per l'agricoltura, perchè avremmo visto più favorevolmente l'opportunità di reperire i fondi necessari nel bilancio dello Stato, tra le tante voci che non sono state utilizzate, per evitare l'accensione di un mutuo che rimarrà per quindici anni a carico del comparto. Coloro che verranno dopo di noi noteranno certamente che l'agricoltura, come oneri per gli anni a seguire, avrà anche queste rate di 59 miliardi per soddisfare le esigenze di questi rimborsi che il decreto-legge ha chiamato a soddisfare.

Ringrazio il senatore Postal per questo riferimento ed anche per il riferimento fatto al problema dei controlli che sono stati richiesti con molta insistenza dai colleghi della Commissione bilancio. Vi è sempre la preoccupazione che il settore dell'agricoltura possa cogliere questa occasione del disastro di Chernobyl per procurarsi, eventualmente

a livello di produttori, delle entrate in maniera poco lecita e poco chiara. Il Ministro ci ha assicurato, e le norme la prevedono, l'esistenza di una serie di controlli per evitare abusi, ed è impegno di noi tutti a che siano soddisfatti i produttori che sono stati effettivamente danneggiati e non coloro che non lo sono stati. Per la verità, a proposito di coloro che sono stati danneggiati dalla diffusa situazione di pericolo generalizzato e dagli obblighi posti dal Ministero della sanità e dallo stesso Ministero dell'agricoltura relativamente alla distruzione o alla consegna all'AIMA dei prodotti, noi abbiamo individuato anche un altro settore — come evidenziano alcuni emendamenti presentati — quello della distribuzione, vale a dire quello degli operatori commerciali che hanno acquistato i prodotti per immetterli sul mercato e il giorno 2 di maggio si sono trovati di fronte all'obbligo della distruzione dei prodotti ortofrutticoli disposta dall'ordinanza del Ministro della sanità. Inoltre, al riguardo bisogna tener presente che, per il fatto stesso che sono stati varati dei decreti che vietavano la vendita e il consumo di alcuni prodotti, si è bloccato un po' tutto il mercato non solo dei generi espressamente previsti, ma anche di quelli affini. È il caso del divieto di vendita dei prodotti ortofrutticoli a foglia larga che è stato dal cittadino interpretato come impossibilità di consumo di tutti gli altri tipi di ortofrutticoli. Lo stesso è accaduto per il latte che si poteva consumare entro certi limiti ed a determinate età e che invece non è stato consumato in quei giorni quasi dalla generalità dei cittadini, così come è successo per i prodotti da esso derivati.

Per tutte queste ragioni, invito i colleghi a definire sollecitamente la approvazione di questo disegno di legge. Io avevo fatto alcune proposte al riguardo e mi ero riservato di sottoporle — d'accordo con la Commissione — anche all'attenzione dell'Aula ma, poiché ho visto che sono stati presentati vari emendamenti, mi esprimerò successivamente, sperando di avere il conforto del Governo affinché nel miglior modo possibile questo decreto possa prendere in considerazione i suggerimenti che sono venuti da tutte le parti politiche e realizzare l'obiettivo di veder

indennizzati tutti i produttori, i trasformatori e al limite anche quei commercianti che dalla nube di Chernobyl sono stati direttamente danneggiati. Certo, il danno è stato enorme e vi sono dei danni indiretti che molto probabilmente non riusciremo mai a ripagare. Purtroppo, quando accadono le disgrazie, su qualcuno devono pure ricadere e certamente non potremo mai ripagare tutti, il Parlamento stesso ha dei limiti. Abbiamo parlato di controlli; certo se fossimo nella possibilità di superare certe difficoltà di verifica sugli effettivi danni che in tutto il comparto dell'economia si sono verificati, molto probabilmente il Governo potrebbe anche provvedere a sanarli. Purtroppo, è impossibile fare tutto ciò per cui dobbiamo attenerci al diritto positivo. Il senatore Postal ha parlato al riguardo di diritti soggettivi che si sono costituiti con questo decreto e pensiamo di poter almeno soddisfare quelli più direttamente colpiti, quelli cioè che si possono più facilmente materializzare.

Con il decreto-legge al nostro esame credo si provveda a tutto questo e pertanto invito l'Aula ad approvarlo sollecitamente unitamente agli emendamenti proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto giustificare il mio ritardo, dovuto semplicemente al fatto che ero alla Commissione affari costituzionali del Senato, che doveva esprimere il suo parere su un altro decreto-legge all'esame di questo ramo del Parlamento.

La discussione intervenuta sul decreto-legge n. 319 del 2 luglio 1986, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato conseguente all'incidente della centrale elettronucleare di Chernobyl per due comparti, quello ortofrutticolo e quello lattiero-caseario, e la replica del relatore, senatore Ferrara, che ringrazio, hanno messo in luce i punti salienti di questo provvedimento.

La giustificazione del provvedimento è in questo caso nei fatti stessi e nelle relative

misure che si sono dovute adottare con carattere di urgenza per le produzioni agricole che hanno sofferto direttamente delle determinazioni adottate in conseguenza dell'incidente alla centrale di Chernobyl e del *fall-out* radioattivo che ha interessato il nostro paese.

Vorrei affrontare un primo punto. Si è trattato di emergenza. La stessa forma del decreto-legge rappresenta una risposta all'emergenza. Tale emergenza si è presentata in due comparti della produzione agricola: quello delle verdure a foglia larga e di alcuni altri limitati prodotti che nel comportamento dei consumatori sono stati assimilati ai prodotti di cui l'ordinanza del Ministro della sanità del 2 maggio vietava espressamente la vendita, e quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In questo secondo caso non si è trattato di un divieto di vendita, ma di un divieto di somministrazione a due gruppi critici della popolazione.

Voglio dire, per inciso, che il Governo italiano ha dato una risposta responsabile e intelligente di fronte all'evento che ha colpito non solo il nostro paese, ma, si può dire, la generalità dei paesi della Comunità economica europea. Altri paesi si sono condotti in maniera difforme. Cito il caso della Repubblica federale tedesca che, non avendo adottato prescrizioni di alcun genere, ha tuttavia prontamente risarcito i produttori agricoli per alcuni danni indiretti che avevano subito le loro produzioni.

La saggezza e il senso di responsabilità dimostrati dal Governo italiano hanno prodotto però, come conseguenza immediata, una forte crisi di mercato per i produttori agricoli. Questa emergenza ha avuto una pronta risposta in via amministrativa — e questo è il secondo aspetto che voglio ricordare — da parte dell'AIMA, l'azienda autonoma dello Stato che ha il compito di fare gli interventi sul mercato agricolo in base alle disposizioni di carattere comunitario e in base a decisioni di carattere nazionale. La risposta è stata eccezionalmente rapida. Per quanto riguarda le verdure a foglia larga, sono stati attivati nel giro di pochi giorni 364 centri AIMA. In questo caso l'obbligo

dell'ordinanza del Ministro della sanità era quello della distruzione fisica del prodotto.

Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, la questione si è presentata in termini altamente drammatici, molto più complessi rispetto al caso delle verdure a foglia larga. Il rischio che incombeva sull'intera produzione di latte in Italia era il seguente: se le imprese trasformatrici, industriali o cooperative, in presenza della difficoltà di vendere il latte o i prodotti trasformati, avessero cessato di ritirare il latte dalle stalle, avremmo avuto una situazione di emergenza nazionale anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, dell'igiene e della sanità pubblica.

Una disposizione antecedente del Ministro della sanità stabilisce una equivalenza per quanto riguarda le apparecchiature di scarica e di smaltimento del latte da distruggere che presenta un problema drammatico: occorrono apparecchiature di scarica, per ogni metro cubo di latte da distruggere, pari alle apparecchiature richieste per i normali rifiuti solidi urbani per una popolazione di 1.500 abitanti. Se il latte non fosse stato regolarmente ritirato dalle stalle sin dal primo giorno, avremmo dovuto disporre in Italia di discariche supplementari per una popolazione di 48 milioni di abitanti; la situazione di tragica emergenza che si profilava ha indotto il Ministro dell'agricoltura, nelle ore immediatamente seguenti l'ordinanza del 2 maggio, a convocare le categorie interessate all'aeroporto di Linate che fu scelto come luogo di più facile incontro, ed entro le 24 ore dall'ordinanza del 2 maggio fu possibile raggiungere un accordo in base al quale le imprese trasformatrici di qualunque tipo (centrali del latte, caseifici industriali, centrali cooperative) si impegnavano a continuare il ritiro del latte dalle stalle.

A fronte di questo impegno assunto dalle categorie trasformatrici, si determinava una ingente quantità di invenduto al quale si sarebbe poi dovuto provvedere. Con deliberazione del CIPAA, cioè l'organismo interministeriale che sanziona le decisioni del consiglio di amministrazione dell'AIMA, nella prima decade di maggio fu stabilito non soltanto un intervento per la distruzione degli

ortaggi a foglia larga, ma anche una prima fase di stoccaggio con onere a carico dell'AIMA per quel prodotto che non poteva essere venduto e quindi doveva essere detenuto dalle aziende trasformatrici, stabilendosi successivamente una seconda fase nella quale si sarebbe realizzato un regolare intervento di mercato destinato a ritirare l'invenduto, essendovi tutta l'evidenza che la ripresa dei consumi di latte sarebbe stata lenta, tant'è che non è ancora tornata alla normalità oggi che siamo verso la fine di luglio: abbiamo la possibilità di controllare giornalmente il fenomeno attraverso le assai attendibili rivelazioni dell'IRVAM.

Essendosi determinata la necessità del ritiro del prodotto invenduto, si veniva a giustificare la presentazione di questo decreto-legge all'esame del Senato, ed è la terza osservazione che voglio fare in sede di replica. Il presente decreto-legge di per sè non innova nulla rispetto ai poteri che già la legge n. 610 del 1982, l'ultima legge sull'ordinamento dell'AIMA, assegna all'azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, ma, in presenza della eccezionalità dell'evento, il decreto-legge compie anzitutto un'operazione di dotazione finanziaria straordinaria, non potendo le normali dotazioni annuali dell'AIMA sopperire all'ingente costo delle operazioni che riguardano i due settori considerati.

In secondo luogo, il decreto-legge giustamente dedica un'estrema attenzione ai controlli. Si sono adottate procedure molto più rigorose e molto più severe ed in modo particolare si sono anche introdotte delle procedure di controllo a campione. Il Governo intende esercitarle, dato che un decreto ministeriale le dovrà disciplinare con due distinte modalità, ed in questo senso il testo del decreto-legge viene chiarito meglio da un emendamento governativo che ho presentato in Aula. Per i più importanti produttori del settore lattiero-caseario i controlli della Guardia di finanza saranno effettuati per tutte le imprese, mentre per i produttori minori sarà adottato un sistema di sorteggio secondo una procedura che si rinviene anche in operazioni di controllo fiscale del Ministero delle finanze.

Esistono poi norme analitiche che cercano di rendere più trasparente l'intera procedura dei rimborsi, ma essenzialmente il nocciolo dispositivo del decreto-legge sta nelle disposizioni e nella normativa che mi sono permesso sinteticamente di segnalare a quest'Aula.

Un'ultima osservazione: c'è il problema della finanza. La Commissione bilancio ha dedicato grande attenzione al meccanismo di finanziamento.

Convengo, onorevoli senatori, che da un punto di vista di perfezione dell'ordinamento sarebbe stato preferibile rinvenire direttamente nelle disponibilità del bilancio dello Stato la fonte di copertura per la cifra che è stata qui indicata (300 miliardi originariamente, portati a 500 miliardi da un emendamento della Commissione agricoltura del Senato, cifra che appare assai più realistica della prima). Ma ha fatto ostacolo a questa scelta, che sarebbe stata astrattamente preferibile, intanto una disposizione vincolante contenuta nell'articolo 1 della legge finanziaria per il 1986: come è noto, la legge finanziaria stabilisce che maggiori entrate o minori spese, che anche in conseguenza di provvedimenti legislativi si verificassero nell'esercizio finanziario 1986, non possono essere destinate a copertura di maggiori spese ma possono andare soltanto a riduzione del saldo netto da finanziare.

Questa disposizione — è vero — è una disposizione di legge e come tale ad essa può derogarsi con altra e successiva disposizione di legge, ma il Ministero del tesoro annette una tale rilevanza a questa disposizione da ritenere di non doversi derogare; il Ministero del tesoro ha preferito perciò una copertura derivante da una operazione di mutuo dell'AIMA nei confronti della Cassa depositi e prestiti (che ha oggi una disponibilità liquida estremamente elevata), trovandosi poi il modo di far fronte alle rate di ammortamento del mutuo quindicennale anche in economie di gestione che l'AIMA sta realizzando, in conseguenza della politica di destoccaggio che a Bruxelles come a Roma si è finalmente invocata quando ci si è convinti che il cumulo delle eccedenze conseguenti agli interventi comunitari e nazionali poneva un problema

di rilevantisime spese annue di gestione se non si fosse cominciato a vendere i prodotti stoccati.

Ho documentato in maniera molto ampia alla Commissione bilancio qual è lo stato degli *stocks* che gravano annualmente come spesa fisica di stoccaggio sul bilancio dell'AIMA. Venendo incontro ad una esplicita richiesta del relatore della Commissione bilancio, parere che è stato condiviso dall'intera Commissione bilancio, il Governo presenta in Aula un emendamento diretto a rendere più penetrante la formula contenuta nel comma quarto dell'articolo 5 del decreto-legge: si tratta cioè di dire che l'AIMA è autorizzata a vendere anche mutando la destinazione originaria dei prodotti stoccati quando le condizioni di mercato lo richiedano. Si può così vendere alcool per combustibile, ad esempio, se questo alcool, acquistato nel 1985, per le condizioni in cui fu stoccato, per la sua tipologia, per le condizioni particolarmente proibitive di mercato, non è possibile venderlo come alcool alimentare.

Sembra allora assolutamente urgente che si realizzino economie annue dell'ordine di 40 miliardi circa procedendo alla vendita di questo prodotto. In questo il Governo ha inteso corrispondere ad un voto della Commissione bilancio e ad una richiesta formulata in maniera molto precisa dal relatore, senatore Colella.

Questi sono sinteticamente, signor Presidente, onorevoli senatori, i tratti salienti del presente decreto-legge. Il Governo affronta la discussione in Aula con disponibilità a considerare anche gli emendamenti che vengono presentati. Domina, nell'intento del Governo, la imperiosa necessità che questo decreto venga rapidamente convertito in legge; si tratta di centinaia di migliaia di produttori agricoli che si trovano, in molti casi, assolutamente privati del reddito di questa campagna. Pensiamo, per esempio, ai produttori specializzati in ortofruttili che, guarda caso, arrivano a maturazione proprio nella prima metà di maggio; pensiamo, ad esempio, alla produzione dei carciofi, così tipica di alcune aree italiane: perduta la possibilità di vendita nel mese di maggio, non è che tale possibilità di vendita possa ricostituirsi suc-

cessivamente, trattandosi di una produzione specializzata ad andamento annuale.

Esiste inoltre una preoccupazione molto forte per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari. Ebbene domina, dicevo, l'esigenza imperiosa di arrivare rapidamente e bene alla conversione del decreto.

In questo senso, conclusivamente, si esprime il parere del Governo davanti all'Aula del Senato, al termine della discussione generale sul disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge invito il senatore Colella ad esprimere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati.

COLELLA. Signor Presidente, sul disegno di legge n. 1893 sono stati presentati numerosi emendamenti.

L'emendamento 1.3 eleva l'onere a 650 miliardi dai 500 previsti a seguito di un emendamento proposto dalla Commissione, e su cui la Commissione ha già espresso parere favorevole, creando così una differenza pari a 150 miliardi, che non risulta coperta: allo stato, pertanto, il parere dovrebbe essere contrario.

L'emendamento 1.2 prevede la possibilità di un rimborso agli operatori commerciali che hanno rapporti con l'estero in relazione ai prodotti ortofruttili ritirati dal mercato per motivi sanitari. Come esplicitamente previsto dal testo dell'emendamento, tale ampliamento dell'area di intervento dell'AIMA non dovrebbe implicare maggiori oneri. Infatti, in questo caso, esso insiste sulle disponibilità complessive previste dall'articolo 1 di questo decreto da convertire in legge. Pertanto, con tale precisazione, il parere potrebbe essere favorevole.

L'emendamento 2.4 sposta alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 2 luglio, la data prevista in un primo tempo al 30 giugno per la detenzione dei prodotti alimentari. Se tale è il senso, ossia una proroga di soli due giorni, l'emendamento non dovrebbe avere ripercussioni notevoli nell'ordine della portata finanziaria. È il caso, comunque, di chiedere conferma al signor Mi-

nistro circa il fatto che la proroga sia all'entrata in vigore del decreto e non del disegno di legge di conversione, nel quale ultimo caso, essendo intercorso presumibilmente un lasso di tempo notevole, dovrebbe risultare ampliata la portata finanziaria dell'intervento dell'AIMA e quindi il parere non potrebbe essere di segno favorevole.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si fa riferimento al decreto-legge.

COLELLA. Quanto poi all'emendamento 2.5, non dovrebbe comportare conseguenze di carattere finanziario almeno ad un primo esame. L'emendamento 2.3/1 estende anche alle carni ovicaprine l'intervento di cui all'articolo 2; si tratta di capire in proposito le dimensioni di tale estensione, in quanto se si dovesse trattare di un ampliamento di notevoli proporzioni — e qui naturalmente ci può venire incontro il Ministro — conseguirebbe un onere finanziario effettivo maggiore rispetto a quanto preventivato ed indicato nel decreto. Tenuto conto che dal decreto stesso nascono diritti soggettivi, per tali aspetti di valutazione dell'ampiezza dell'estensione, è consigliabile chiedere il parere del Governo.

L'emendamento 3.3 rimette ad un diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali la data alla quale i produttori zootecnici hanno dovuto eliminare il latte fresco e in base alla quale quindi hanno diritto a ricavare il rimborso. Ciò significa quindi che viene ampliata la platea dei produttori aventi diritto e vengono altresì estese probabilmente le quantità in relazione alle quali il rimborso stesso viene erogato, con la conseguenza che l'emendamento dovrebbe comportare un riflesso finanziario negativo in ordine al volume degli interventi programmati dal decreto che ne risultano quindi ampliati, con relative conseguenze sugli obblighi di intervento a carico dell'AIMA. Pertanto esprimo su tale emendamento parere contrario.

L'emendamento 3.2 costituisce ugualmente un raccordo con l'emendamento proposto dalla Commissione circa l'estensione del provvedimento al settore delle carni cunicole.

le. Su tale emendamento la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole: si tratta pertanto di una proposta sulla quale non dovrebbero sorgere obiezioni. Uguale discorso può essere fatto riguardo all'emendamento 4.6. Gli emendamenti 4.9 e 4.10 non dovrebbero implicare conseguenze finanziarie di rilievo. Per quanto riguarda l'emendamento 4.11, nel prevedere una maggiorazione dell'importo da corrispondere in relazione all'interesse del 10 per cento determinato rispetto al tempo intercorrente tra la data di pagamento del prodotto e quella del rimborso, esso implica sicuramente un maggiore onere del quale i presentatori non hanno indicato la necessaria copertura finanziaria.

L'emendamento 4.7 è una norma di carattere dispositivo in materia di controlli e quindi non dovrebbero esservi problemi sotto il profilo della competenza della Commissione bilancio. La stessa cosa vale per quanto riguarda gli emendamenti 4.8 e 5.3, che anzi dovrebbero comportare probabilmente una minore spesa per l'AIMA.

L'emendamento 4.0.2 autorizza ad una ulteriore spesa pari a 15 miliardi per la valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari e delle carni cunicole. La copertura finanziaria è reperita con l'emendamento 6.4 a carico della voce di fondo globale relativa al piano agricolo nazionale della legge n. 41 del 1986. Si tratta più propriamente di un accantonamento di fondo globale di parte capitale le cui disponibilità risultano al momento azzerate a seguito dell'avvenuto varo del provvedimento che utilizza tutto lo stanziamento. Al riguardo, si fa presente che il corrispondente disegno di legge (Camera n. 3573) ha già ricevuto il parere della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento e quindi lo stanziamento risulta del tutto prenotato. Tra l'altro è utilizzato in conformità con le sue originarie destinazioni, con la conseguenza che la disponibilità attuale è pari a zero e quindi l'emendamento 6.4 di copertura dell'emendamento 4.0.2 è da considerarsi non valido. Pertanto il parere su entrambi gli emendamenti non può che essere contrario.

L'emendamento 5.5, a firma del sottoscritto, volto a sopprimere il primo comma dell'articolo 5, intende in sostanza eliminare

una norma che prevede alcuni casi nei quali l'AIMA è esclusa dall'obbligo della corresponsione dei rimborsi. Se una tale interpretazione risponde a realtà, ne dovrebbe derivare un ampliamento dell'ambito operativo dell'AIMA, in relazione alle finalità del provvedimento, con le conseguenze finanziarie che oppongono indebiti aggravamenti dell'operatività a cui è sottoposta l'azienda. Comunque si tratta di fondi CEE e quindi praticamente ci vorrebbe un approfondimento della valutazione. In questo caso dovrebbe venirci incontro il Ministro dell'agricoltura.

L'emendamento 5.2 è volto a sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 5, ossia in sostanza tutto il meccanismo di reperimento di maggiori entrate e di minori spese, connesso rispettivamente alla vendita *una tantum* dei prodotti reperiti e alle politiche di destoccaggio, che funge da copertura finanziaria e sostanziale, sia pure parziale, dell'onere a carico dell'AIMA. Pertanto il parere in tal caso non può essere che negativo.

L'emendamento 5.4 costituisce l'attuazione dell'impegno preso presso la Commissione bilancio dal Governo in ordine ad una formulazione ben precisa del meccanismo con il quale parzialmente l'AIMA dovrebbe riuscire a coprire l'onere per ammortamento del mutuo contratto.

Infine c'è l'emendamento 6.3, che ristrutturava completamente la clausola di copertura finanziaria, come preannunciato del resto presso la Commissione bilancio, eliminando l'indebitamento da parte dell'AIMA nei confronti della Cassa depositi e prestiti e l'intervento a pareggio — sia pure parziale — da parte dello Stato, utilizzando invece, sia pure in difformità, una serie di accantonamenti del fondo globale corrente che al momento risultano capienti per il 1986. Al riguardo, da un punto di vista sostanziale, la copertura proposta, rispetto a quella preordinata nel decreto, evita il sorgere di indebitamenti a carico dell'AIMA, con il connesso servizio dell'interesse e il rimborso della quota capitale, che si prolunga negli anni e che probabilmente dovrebbe essere destinato ad essere ripianato — sia pure in parte — negli anni futuri a carico del bilancio statale.

Tuttavia va ricordato che l'orientamento generale della Commissione bilancio, che comunque ha subito già numerose deroghe per la verità, è nel senso contrario ad un utilizzo in difformità degli accantonamenti del fondo globale. La questione quindi ripropone sia un problema di metodo, quello dell'utilizzo in difformità dei fondi, sia un problema sostanziale, quello della valenza effettiva delle due soluzioni di copertura dal punto di vista del loro impatto sulla gestione della finanza statale per l'anno in corso e per quelli a venire. La valutazione pertanto è obiettivamente complessa come gli stessi presentatori, anche autorevoli esponenti della Commissione bilancio, si renderanno conto e — come osservato — chiama in gioco profili che attengono agli orientamenti generali dell'attività consultiva e a scelte specifiche relative alle soluzioni in concreto proposte. Tenuto conto degli accantonamenti che vengono utilizzati per il 1986, e che riflettono iniziative per le quali il Governo evidentemente aveva in animo di far approvare appositi provvedimenti legislativi, è opportuno che sia lo stesso Governo a presentare il quadro di priorità da attuare all'interno della cornice finanziaria e programmatica e ad esprimersi in modo specifico sulla clausola di copertura proposta perlomeno per gli aspetti che incidono sulla realizzabilità del predetto quadro di priorità. Si precisa che su tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

Signor Presidente, questo è il parere che esprimo in Aula a nome della Commissione bilancio, facendomi carico di una grande responsabilità, quella di avere avuto a disposizione poco tempo per poter approfondire gli argomenti proposti attraverso gli emendamenti, e devo dire che già quanto qui esprimo a nome della Commissione bilancio è il risultato di una valutazione che si è potuta dare a prima vista.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, resta inteso che siccome il parere espresso riguarda non solo numerosi emendamenti, ma anche una materia complessa, avverto che man

mano che si procederà alle decisioni sarà mio compito ricordare, per ciascun emendamento, se vi è un parere contrario o meno da parte della Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti

per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. Le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario 1986 sono integrate di una somma complessiva pari a lire 300 miliardi per il finanziamento:

a) degli interventi urgenti dell'AIMA sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) in data 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986, per i prodotti conferiti entro il 6 giugno 1986;

b) degli interventi urgenti, in due fasi, sul mercato dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato 4 della delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986;

c) degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 e all'articolo 3.

2. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione del latte che abbiano regolarmente ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la cifra: «300 miliardi» con l'altra: «650 miliardi».

1.3 DE TOFFOL, MARGHERITI, CASCIA,
CARMENO, GUARASCIO, GIOINO,
COMASTRI, MORANDI, POLLASTRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 300 miliardi» con le altre: «lire 500 miliardi».

1.1 LA COMMISSIONE

All'emendamento 1.2, al comma 2-bis, sostituire le parole: «gli oneri relativi alla distruzione, disposta dalla competente autorità per ragioni sanitarie, dei prodotti ortofrutticoli oggetto dell'» con le altre: «che presentino le relative fatture di acquisto, gli oneri relativi alla distruzione dei prodotti ortofrutticoli conseguenti all'».

1.2/1 MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,
GUARASCIO, COMASTRI, GIOINO,
CARMENO, MORANDI, POLLASTRELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'AIMA, valendosi delle disponibilità di cui al comma 1, è autorizzata a rimbor-

sare agli operatori commerciali gli oneri relativi alla distruzione, disposta dalla competente autorità per ragioni sanitarie, dei prodotti ortofrutticoli oggetto dell'ordinanza del Ministro della sanità 2 maggio 1986, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1986, dagli stessi acquisiti nei giorni 2 e 3 maggio 1986. Per gli operatori esportatori l'autorizzazione al rimborso dei danni subiti è estesa alle partite acquisite durante tutto il periodo di vigenza della predetta ordinanza per obblighi contrattuali e non potute esportare od esportate a quotazioni inferiori ai prezzi fissati dall'AIMA di cui al comma 4 del successivo articolo 4.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano anche per le partite di fragole.

2-quater. Le procedure per il ritiro dei prodotti ed il rimborso degli oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.2 NOCI, ALIVERTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CASCIA. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 si illustra da sè.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, si illustra da sè.

* MARGHERITI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2/1, presentato da me e da altri senatori, è un subemendamento all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Noci e Aliverti e tende esclusivamente a precisare due cose che altrimenti risulterebbero, nell'emendamento 1.2, imprecise, almeno secondo noi. La prima è che nei giorni ai quali l'emendamento si riferisce non vi era alcuna autorità sanitaria che avesse disposto la distruzione dei generi che sono stati poi in realtà distrutti, e quindi non si può fare questo riferimento. La seconda cosa è che, a

nostro parere, vi è bisogno di una documentazione dei prodotti ortofrutticoli che sono stati distrutti, per cui intendiamo precisare, con il subemendamento, che è necessaria la presentazione delle fatture di acquisto relative ai giorni cui l'emendamento 1.2 si riferisce per la distruzione appunto di questi prodotti. Si tratta quindi solo di una precisazione all'emendamento 1.2 che, se accolta, rende l'emendamento stesso non solo più leggibile, ma, soprattutto, applicabile.

NOCI. Signor Presidente, dopo la replica del Ministro, riformuliamo il nostro emendamento, cui ha aggiunto la sua firma il senatore Margheriti:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Alle imprese commerciali, che dimostrino documentalmente di aver eliminato per i motivi previsti nel presente articolo i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986, acquistati nei giorni 2 e 3 maggio 1986, viene rimborsato dall'AIMA il prezzo corrisposto per l'acquisto delle verdure stesse.

2-ter. Per le imprese esportatrici il rimborso è esteso alle partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2 al 16 maggio 1986, delle quali dimostrino documentalmente l'obbligo contrattuale di acquisto e l'impossibilità di esportazione.

2-quater. L'AIMA è altresì autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti sopra richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica.

2-quinquies. Per il rimborso degli oneri previsti dal presente articolo si applicano le procedure stabilite dal comma 5 del successivo articolo 4».

1.2 NOCI, ALIVERTI, MARGHERITI

PRESIDENTE. Mi pare che la nuova formulazione dell'emendamento 1.2 sia chiara e pertanto pregherei il senatore Colella di dirci se, a suo avviso, il parere favorevole della 5^a Commissione precedentemente espresso vale anche nei confronti del testo così come riformulato.

COLELLA. Desidererei poter leggere il nuovo testo prima di dare una valutazione.

PRESIDENTE. Mentre il senatore Colella esamina il nuovo testo, invito il senatore Margheriti e gli altri proponenti del subemendamento 1.2/1 a dirci se lo ritengono superato dal nuovo testo dell'emendamento 1.2.

* MARGHERITI. Signor Presidente, il nostro subemendamento è superato dal nuovo testo dell'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Quindi, il subemendamento 1.2/1, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori, deve intendersi ritirato.

Invito il senatore Colella ad esprimere il parere, a nome della Commissione bilancio, sul nuovo testo dell'emendamento 1.2.

COLELLA. Signor Presidente, dopo aver riletto il parere espresso sull'emendamento 1.2 e la riformulazione dell'emendamento stesso presentato dai senatori Noci ed Aliverti, mi sembra di poter dire che il parere favorevole espresso sul testo originario di tale emendamento valga anche per la nuova formulazione presentata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3, mentre mi dichiaro favorevole all'emendamento 1.2, nel testo riformulato, per le ragioni già esposte nella replica.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.3 e parere favorevole all'emendamento 1.1 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Noci ed Aliverti, nella nuova formulazione, si tratta di una materia che è di per sé di competenza del Ministro dell'industria. Rendendosi conto tuttavia delle finalità della disposizione, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori.

Non è approvato.

CALICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Noci e da altri senatori nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. Alle imprese e alle associazioni di produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica, eliminano, alla scadenza del termine ultimo di utilizzo, quantitativi di prodotti lattiero-caseari di provenienza nazionale, detenuti alla data del 30 giugno 1986, in applicazione della prima fase di intervento dell'AIMA prevista dalla delibera del CIPAA del 14 maggio 1986, spetta un rimborso pari, per ciascun tipo di prodotto eliminato, al prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile 1986, ridotto del 10 per cento.

2. Per i prodotti ritirati dall'AIMA in attuazione della seconda fase di intervento prevista dalla delibera del CIPAA di cui al comma 1, il prezzo di ritiro da corrispondere non può essere superiore all'importo del rimborso previsto dallo stesso comma 1.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno trasferito e ceduto il latte ad altre imprese di trasformazione sono rimborsate le spese sostenute per la raccolta, la prima lavorazione ed il trasporto, nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto del latte dal produttore, quale risulta in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ivi indicati che hanno eliminato prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: « , alla scadenza del termine ultimo di utilizzo.»

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «detenuti alla data del 30 giugno 1986» con le altre: «detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.4 IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui manchi il listino aziendale, il rimborso è corrisposto sulla base della proposta formulata dai competenti organi regionali e provinciali di cui al comma 3 del successivo articolo 4, sentite le camere di commercio locali».

2.5 IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o entro il diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali».

2.2 LA COMMISSIONE

All'emendamento 2.3, dopo le parole: «carni cunicole», inserire le altre: «e ovicaprine».

2.3/1 CASCIA, DE TOFFOL, CARMENO, MARGHERITI, GUARASCIO, GIOINO, COMASTRI, MORANDI, POLLASTRELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ai produttori di carni cunicole soggette a divieti di vendita in base a disposizioni emanate dalle autorità regionali o locali, l'AIMA corrisponde, per i capi eliminati per effetto di tali divieti, un rimborso commisurato alla media dei prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986».

2.3 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli e in particolare l'onorevole Ministro a rispondere al quesito posto dalla Commissione bilancio in merito alla portata dell'emendamento 2.4.

FERRARA NICOLA, *relatore*. L'emendamento 2.1 si illustra da sè; propone infatti di eliminare l'indicazione della scadenza del termine ultimo di utilizzo che potrebbe pregiudicare alcuni rimborsi.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, l'emendamento 2.4 è motivato dalla necessità di dare certezza del diritto in una materia nella quale i produttori interessati hanno avuto cognizione del loro diritto solo alla emanazione del decreto-legge. Vi è pertanto uno spostamento di tre giorni che non reca assolutamente un aumento di spesa, e credo con questo di rispondere al dubbio sollevato dal rappresentante della Commissione bilancio.

L'emendamento 2.5 si riferisce al caso di piccole imprese trasformatrici che non di-

spongono di un proprio listino aziendale, e pertanto prevede una appropriata procedura sostitutiva.

* CASCIA. Signor Presidente abbiamo presentato il subemendamento 2.3/1 per i seguenti motivi.

Siamo favorevoli all'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione, che mira ad introdurre nel provvedimento la possibilità di rimborsare — nei casi in cui i provvedimenti dell'autorità sanitaria locale abbiano determinato limitazioni nei consumi di coniglio — i produttori e gli allevatori dei capi distrutti in quei giorni.

Pensiamo tuttavia che questo emendamento non affronti il problema vero della crisi di mercato nel settore della carne di coniglio in quanto si limita soltanto a rimborsare i capi distrutti, mentre bisogna anche tener conto che il mercato è profondamente turbato da quei provvedimenti, ed anche da errate informazioni.

Per questi motivi in Commissione abbiamo insistito affinché il Governo assumesse altri provvedimenti, come per esempio la limitazione delle importazioni, e insistiamo ancora in questa sede affinché il Governo si impegni a varare misure di questo tipo per la carne di coniglio.

Il nostro Gruppo, inoltre, affronta il problema con l'emendamento 4.0.2 su cui ci intratteremo successivamente. A nostro avviso l'emendamento della Commissione, pur essendo giusto, non affronta il problema vero della crisi di mercato del settore, dato che le limitazioni dei consumi imposte dalle autorità sanitarie locali non hanno riguardato solo la carne di coniglio.

Questo problema lo avevo sollevato anche in Commissione, ma l'onorevole Ministro non aveva in quella sede una documentazione precisa a questo proposito. Posso dire che ci sono state limitazioni da parte delle autorità sanitarie locali anche della carne di ovino e di caprino, per cui, se viene introdotta questa norma per la carne di coniglio, a nostro avviso, per ragioni di equità deve essere estesa anche alla carne ovina e caprina. Per questi motivi abbiamo presentato il subemendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, esprimo parere favorevole, così come sull'emendamento 2.4 presentato dal Governo. Parimenti sugli emendamenti 2.5 e 2.2 esprimo parere favorevole.

Per quanto concerne l'emendamento 2.3/1, si tratta di introdurre un nuovo tipo di rimborsi a favore delle carni oviceprine. È un discorso che abbiamo già fatto in Commissione; c'è stato chiarito che sul piano nazionale pare che non ci siano state distruzioni di carni oviceprine ma soltanto eventuali limitazioni al loro commercio.

CASCIA. Non è vero, perchè ci sono state.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Si tratta, in sostanza, del discorso di quei danni indefiniti e non quantificabili per i quali il Governo e anche noi abbiamo detto di non poterci impegnare a trovare una forma di rimborso. Personalmente avrei potuto essere anche favorevole, ma la Commissione ha deciso di rimettersi al Governo, semprechè sia vero che ci siano state distruzioni di carni oviceprine.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.3 proprio perchè la Commissione ha considerato che sono stati distrutti dei conigli per effetto dell'ordinanza disposta dalla regione Lombardia, nel caso particolare.

PRESIDENTE. Prima che il rappresentante del Governo si pronunci sugli emendamenti all'articolo 2, vorrei ricordargli che, per quanto riguarda l'emendamento 2.4, mi sembra che il chiarimento sia già stato dato e che, peraltro, la Commissione bilancio aveva chiesto un chiarimento in merito all'emendamento 2.3/1.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento 2.1 e all'emendamento 2.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3/1, il Governo ancora oggi non dispone di una

documentazione probante circa divieti espressi da parte di autorità regionali o locali in materia di vendita di prodotti ovicapri. Il senatore Cascia afferma che tali divieti esistono: poichè la portata della norma è legata all'esistenza di specifici divieti, il Governo in questo caso si rimette all'Assemblea.

Per quanto concerne l'emendamento 2.3 presentato dalla Commissione, il Governo esprime parere favorevole.

Circa il quesito del rappresentante della Commissione bilancio, relativo ad una dilatazione degli oneri, vorrei ricordare che il meccanismo di copertura non è rigido. La copertura, o meglio l'autorizzazione di spesa, è concepita nel seguente modo: dice chiaramente l'articolo 1 che sono le ordinarie disponibilità di spesa dell'AIMA ad essere incrementate. Ciò determina un margine di elasticità delle occorrenze finanziarie rispetto alla spesa: poichè in questo caso si tratta, in ogni caso, di somme assolutamente trascurabili, credo non ci sia alcun dubbio che possa essere data risposta positiva e rassicurante alla preoccupazione sollevata dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3/1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. Ai produttori zootecnici che, a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese, hanno eliminato il latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici, viene rimborsato il prezzo del latte stabilito in sede regionale in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

2. Ai rimborsi provvede l'AIMA sulla base di elenchi nominativi redatti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome attestano, con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 4, la sussistenza delle condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo accertato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «giorno 16 dello stesso mese» inserire le altre: «o entro

diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali».

3.3 POSTAL, DIANA, VETTORI, CECCATELLI, CENGARLE, SCLAVI, DE CINQUE, BERNASSOLA, LOTTI Angelo

Al comma 1, dopo le parole: «imprese trasformatrici» inserire le altre: «o i prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda».

3.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa procedura vale per i rimborsi ai produttori di carni cunicole di cui all'articolo 2, comma 4-bis».

3.2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

POSTAL. Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.3. Si tratta di tener conto del fatto che in molte regioni le autorità sanitarie, con provvedimenti propri, hanno prorogato i divieti di utilizzazione di alcuni prodotti al di là dei termini fissati dall'ordinanza del Ministro della sanità. D'altro canto questa norma si coordinerebbe con un'altra inserita dalla Commissione con riferimento all'articolo 2; ci sarebbe, quindi, un coordinamento per quel che riguarda il riferimento anche a diversi termini previsti dalle autorità locali.

Per quanto riguarda il no espresso poco fa dal senatore Colella a nome della Commissione bilancio, signor Presidente, mi permetterei far presente che qui si tratta di rimanere certamente all'interno della cifra prevista e votata all'articolo 1 di questo provvedimento. In primo luogo si tratta di somme sicuramente abbastanza limitate. In secondo luogo vorrei far presente all'Assemblea che la filosofia generale di questo provvedimento è quella di mettere a disposizione una certa somma, massa o volume di mezzi finanziari ad integrazione del bilancio dell'AIMA, che ha poi mezzi propri.

Quindi vorrei richiamare il fatto che in ogni caso, dal punto di vista del problema eventuale di copertura, siamo all'interno dei 500 miliardi votati all'articolo 1, ma siamo comunque all'interno del bilancio dell'AIMA.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Con l'emendamento 3.1, signor Presidente, si cerca di ag-

giungere per i titolari di rimborso, cioè i produttori zootecnici che eliminano il latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici, anche i prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda. Oltre al rimborso previsto ai produttori per il latte non ritirato dalle imprese, abbiamo pensato che fosse opportuno considerare anche i prodotti lattiero-caseari che fossero stati trasformati, ripeto, direttamente in azienda.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, si tratta di una necessaria norma di coordinamento dopo l'approvazione dell'emendamento 2.3 della Commissione, subemendato dal 2.3/1 del senatore Cascia. Con quegli emendamenti si sono estese le provvidenze ai produttori di carni cunicole ed ovicaprine ma l'emendamento non prevede quale procedura si segue per i rimborsi e risulta perciò necessario stabilire che si applichi, per questi rimborsi, la stessa procedura prevista al comma 4-bis dell'articolo 2.

CASCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASCIA. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per far osservare che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3/1, l'emendamento 3.2 del Governo deve subire una leggera modifica e cioè debbono essere aggiunte, dopo le parole: «carni cunicole», le altre: «e ovicaprine» perchè nel precedente emendamento le abbiamo incluse.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, concordo con l'integrazione proposta dal senatore Cascia.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.3, con le considerazioni esposte dal collega Postal per quanto riguarda il parere contrario della Commissione bilancio che a me non è sem-

brato del tutto contrario se non rifacendosi alla logica del provvedimento, che è quella del maggiore stanziamento previsto all'articolo 1 proprio per avere la possibilità di pagare queste piccole «invenzioni» che noi abbiamo tirato fuori. Questo emendamento fa rientrare nella possibilità di rimborso anche le richieste che vanno oltre il giorno 16, perchè disposte dalle autorità locali.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1, ovviamente, e sull'emendamento 3.2, con l'aggiunta delle carni ovicaprine come indicato dal senatore Cascia.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 3.3 del senatore Postal ed altri ed è favorevole all'emendamento 3.1 della Commissione.

Circa l'osservazione espressa dal rappresentante della Commissione bilancio, ripeto, è stato approvato dall'Assemblea l'emendamento 1.1 che eleva da 300 a 500 miliardi l'integrazione straordinaria del bilancio dell'AIMA, ed in aggiunta la dizione del primo comma dell'articolo 1 precisa che queste somme devono intendersi come aggiuntive alle ordinarie disponibilità di bilancio del-

l'AIMA. Tutto ciò conferisce il carattere di copertura sufficiente alle somme che vengono qui indicate.

PRESIDENTE. Ritengo che prima di procedere alla votazione sia giusto prendere atto delle dichiarazioni testè rese dal Governo, quanto alla copertura, in relazione all'emendamento 3.3.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Postal e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo con l'integrazione indicata dal senatore Cascia.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 4.

1. Per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 1, entro trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti, i soggetti interessati presentano apposita domanda.

2. Per i rimborsi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la indicazione delle quantità dei prodotti eliminati ai sensi del medesimo comma 4.

3. Le domande di rimborso di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'AIMA per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnate da certificazione delle autorità locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni delle associazioni dei produttori contenenti copia della documentazione fiscale relativa al prodotto venduto o conferito, nonchè dalle attestazioni di pagamento del latte ai produttori agricoli nei termini stabiliti. Per i produttori non soci di associazioni di produttori la certificazione è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per i rimborsi relativi ai prodotti ortofrutticoli ritirati ed eliminati in base alle disposizioni della delibera del CIPAA in data 8 maggio 1986, le associazioni dei produttori ortofrutticoli devono presentare

domanda di rimborso all'AIMA entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve essere inoltrata per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnata da certificazione rilasciata dalle commissioni regionali di controllo dei ritiri disposti dall'AIMA circa la specie e la quantità dei prodotti ritirati ed eliminati. I rimborsi sono effettuati sulla base dei prezzi fissati dall'AIMA in misura non superiore a quelli medi all'origine franco produttore, rilevati sui mercati all'ingrosso alla data del 2 maggio 1986, ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986 del 30 per cento.

5. L'organo regionale o provinciale competente, effettuato l'esame delle domande di cui ai commi 3 e 4, previa raccolta dei necessari elementi istruttori, le inoltra all'AIMA con propria proposta di rimborso analiticamente motivata e accompagnata dalla certificazione della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo ritenuto ammissibile.

6. Per i prodotti ortofrutticoli e per quelli lattiero-caseari eliminati l'AIMA provvede ai rimborsi relativi entro sei mesi dalla data di ricezione della proposta dell'organo regionale corredata della domanda e di tutta la relativa documentazione.

7. Per i prodotti lattiero-caseari l'importo da corrispondere è maggiorato di un interesse determinato al tasso del 10 per cento sulle somme ammesse al rimborso, commisurato al tempo intercorrente tra la data di ricezione della proposta di cui al comma 5 e quella di pagamento.

8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per controlli a campione da effettuare sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, individuati mediante sorteggio. Tali controlli sono affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi e ai Corpi di polizia, d'intesa per questi ultimi con i Ministri competenti e con assunzione delle relative indennità di missione a carico dell'AIMA.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «Per i rimborsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4-bis».

4.6

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «certificazione delle autorità locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni» con le altre: «idonea certifica-

zione attestante la provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata dalle autorità regionali relativa all'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni».

4.1

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «certificazione delle autorità locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni» con le altre: idonea documentazione attestante la provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata dalle

autorità regionali relativa alla avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni».

4.9 POSTAL, DIANA, VETTORI, CECCATELLI, CENGARLE, SCLAVI, DE CINQUE, BERNASSOLA, LOTTI Angelo

Al comma 4, sostituire le parole: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.2 LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , così come concordato tra l'AIMA, le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli, le organizzazioni professionali agricole».

4.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'AIMA è autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica».

4.10 POSTAL, DIANA, VETTORI, CECCATELLI, CENGARLE, SCLAVI, DE CINQUE, BERNASSOLA, LOTTI Angelo

Al comma 5, dopo le parole: «le inoltra» inserire le seguenti: « , entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime, ».

4.4 LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le altre: «entro tre mesi».

4.5 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per i prodotti lattiero-caseari e ortofrutticoli l'importo da corrispondere è maggiorato di un interesse determinato al tasso del 10 per cento annuo sulle somme ammesse al rimborso, commisurato al tempo inter-

corrente tra la data di pagamento del prodotto e quella di rimborso».

4.11 POSTAL, DIANA, VETTORI, CECCATELLI, CENGARLE, SCLAVI, DE CINQUE, BERNASSOLA, LOTTI Angelo

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione di controlli sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino la generalità dei soggetti che abbiano richiesto rimborsi di particolare entità nel settore lattiero-caseario e, negli altri casi, soggetti individuati mediante sorteggio».

4.7 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia al Parlamento, entro il 31 marzo 1987, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto».

4.8 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento 4.6 deriva semplicemente dal coordinamento del testo rispetto agli emendamenti che sono stati già approvati. Gli emendamenti 4.7 e 4.8 si illustrano da sè.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, si illustra da sè. L'emendamento 4.2 è finalizzato a dare un maggior spazio di tempo per la presentazione delle domande. Relativamente all'emendamento 4.3, è emersa in Commissione l'opportunità di completare il comma 4 in questo senso.

Al comma 5 con l'emendamento 4.4, aggiungendo le parole « , entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime,», abbiamo voluto fissare un termine per evitare che la

procedura rimanesse indefinita. L'emendamento 4.5 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal senatore Postal se ritiene di poter aderire alla formulazione dell'emendamento 4.1 della Commissione, che si differenzia dal 4.9 solamente a causa dell'uso del termine «certificazione» in luogo di «documentazione».

POSTAL. No, signor Presidente, perchè considero sostanzialmente l'emendamento 4.9 un subemendamento al 4.1 della Commissione. Motivo questo dicendo che, a nostro avviso, è più opportuno utilizzare la dizione «idonea documentazione» anzichè «idonea certificazione», trattandosi di documentare la provenienza nazionale di prodotti che non necessariamente autorità pubbliche sono in grado o hanno il titolo di certificare. Anzi, probabilmente, la questione è abbastanza complessa e credo che il Ministro su questo argomento dovrà dare qualche indicazione attraverso una circolare o un decreto ministeriale perchè tutto il problema relativo alla documentazione della provenienza nazionale del prodotto, che è uno degli elementi essenziali di questo provvedimento, e della certificazione relativa alla avvenuta distruzione del prodotto deve essere conseguentemente definito dal Ministro in misura più articolata.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti di cui sono firmatario, signor Presidente, vorrei dire che l'emendamento 4.10 si illustra da sè, mentre l'emendamento 4.11 riguarda la possibilità di inserire fra coloro che possono usufruire di questo interesse determinato al tasso del 10 per cento che, secondo il testo originario del decreto-legge, era riferita esclusivamente al settore lattiero-caseario, anche il settore ortofrutticolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.6, presentato dal Governo, il parere è favorevole per il motivo del coordinamento prima espresso. Per quan-

to riguarda l'emendamento 4.9, proposto dal senatore Postal sono d'accordo nel senso che accetto che all'emendamento 4.1 della Commissione la parola «certificazione» sia sostituita dalla parola «documentazione» per dare la possibilità di avvalersi del tipo di documentazione che secondo il caso possa essere utile, visto che è probabile che vi siano enti che non hanno la possibilità di ottenere il certificato che ovviamente ha un valore diverso rispetto al documento. Esprimo inoltre parere favorevole agli emendamenti 4.2 e 4.3, presentati dalla Commissione, 4.10 e 4.11, presentati dal senatore Postal e da altri senatori, 4.4 e 4.5, presentati dalla Commissione, 4.7 e 4.8, presentati dal Governo.

POSTAL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSTAL. Udite le dichiarazioni del relatore deve intendersi ritirato l'emendamento 4.9.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, voglio ricordarle, prima che si pronunci sugli emendamenti, che su tutti gli emendamenti all'articolo 4, oltre al parere favorevole testè espresso dal relatore, vi è anche il parere favorevole da parte della Commissione bilancio che peraltro si è pronunciata in senso contrario all'emendamento 4.11.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 4.1 della Commissione come modificato a seguito dell'accoglimento, da parte del relatore, delle osservazioni del senatore Postal, con la sostituzione cioè della parola «certificazione» con la parola «documentazione». È altresì favorevole agli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 della Commissione e all'emendamento 4.10 del senatore Postal e di altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.11, il Governo deve esprimere la seguente valutazione. Si comprende perfettamente qual è la *ratio* dell'emendamento Postal, vale a dire: la corresponsione di un interesse sulle somme ammesse al rimborso in relazione ad

un certo ritardo del rimborso stesso rispetto ad una data di partenza viene qui ragguagliata non alla data della ricezione della proposta di rimborso, bensì alla data di pagamento del prodotto da parte del trasformatore industriale al produttore agricolo. Senonchè, la data di pagamento del prodotto è una data frazionata. Abbiamo fatto ieri una analisi al riguardo ed è risultato, ad esempio, che molte aziende hanno pagato il prodotto conferito in maggio, mentre poi si sono fermate e non hanno pagato quello di giugno e di luglio. Ed allora, qual è la data di pagamento del prodotto se, come è nella prassi commerciale, tale pagamento è frazionato? Si determinerebbero in tal modo non soltanto aggravii enormi a carico dell'AIMA, che dovrebbe calcolare in maniera differenziata l'interesse da corrispondere, ma probabilmente anche casi di contenzioso. Infatti non tutte le imprese trasformatrici si sono fermate nei pagamenti, pagando ciascuna in un'unica soluzione il corrispettivo del latte che i produttori agricoli hanno conferito.

Vorrei pertanto pregare il senatore Postal di riflettere su questo emendamento perchè non vorrei che, con il lodevole intento di raggiungere una maggiore perfezione equitativa nella corresponsione di questi interessi, in realtà determinassimo una procedura talmente complicata e spesso controversa da non aver più elementi di certezza anche nella applicazione del giusto principio della corresponsione di interessi quando esiste una certa dilazione nella corresponsione del rimborso. Per tali motivi, vorrei pregare il senatore Postal di aderire alla mia proposta di ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Postal, dopo le precisazioni del Governo, mantiene l'emendamento 4.11?

POSTAL. Signor Presidente, aderisco alla impostazione del Governo per quel che riguarda la commisurazione del tempo, cioè le date sulle quali va ad essere calcolato il tasso di interesse. Vorrei però proporre una modifica al mio emendamento in quanto esso conteneva due elementi sostanziali. Il primo riguardava l'inserimento, oltre che dei

prodotti lattiero-caseari, dei prodotti ortofrutticoli e il secondo faceva riferimento alla diversa determinazione dei tempi ai quali commisurare il tasso di interesse. Ritiro questa seconda parte, dopo l'invito del Ministro, ma, per quanto riguarda la prima, vorrei pregare il Ministro di valutare l'opportunità di accogliere la proposta di modifica che dunque risulterebbe così formulata:

Al comma 7 dopo le parole: «Per i prodotti lattiero-caseari» aggiungere le altre: «e per quelli ortofrutticoli».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul testo modificato dal proponente dell'emendamento 4.11.

FERRARA NICOLA, relatore. A questo punto debbo rimettermi al Governo, dato che il problema è stato discusso in Commissione. Il Governo si era espresso in un certo modo e la Commissione aveva rinunciato al proposito di aggiungere le parole: «e ortofrutticoli». Il Governo aveva infatti manifestato alcune preoccupazioni in merito a questo inserimento. Per questa ragione mi rimetto al Governo.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è favorevole all'emendamento 4.11. Si tratta di aggiungere le parole: «e ortofrutticoli». Si pone tuttavia un problema di coordinamento perchè bisognerebbe aggiungere anche le carni cunicole e ovicaprine. Pertanto occorrerebbe una più attenta riflessione.

Tuttavia, poichè per i prodotti cunicoli e per le carni ovicaprine il problema ha una dimensione più limitata, per non creare eccessive complicazioni, possiamo accettare un testo che rechi semplicemente: «Per i prodotti lattiero-caseari e per quelli ortofrutticoli». In questo caso il parere del Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Postal e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Postal e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

«1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le aziende agricole che non abbiano commercializzato i prodotti indicati nell'ordinanza del Ministro della sanità 2 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni di beneficiare degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il latte ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto o abbiano consegnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986. Per il periodo di proroga della scadenza delle predette rate di credito agrario è concesso un concorso negli interessi con tasso a carico dei beneficiari non superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata in lire 13 miliardi, è corrisposta dalle regioni nonchè dalle province autonome di Trento e Bolzano con la procedura prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 può essere concessa qualora le aziende agricole abbiano produzioni ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale».

4.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, in ordine ai danni causati agli imprenditori agricoli da questo evento, l'emen-

damento si propone di considerarne la posizione. Gli imprenditori agricoli, oltre ad essere stati direttamente danneggiati dalla distruzione del prodotto, sono stati danneggiati anche dalla mancata commercializzazione dei prodotti stessi.

Con questo emendamento la Commissione ha voluto considerare l'opportunità di intervenire sugli obblighi spettanti ai produttori agricoli riguardo alle scadenze di prestiti di esercizio, autorizzando gli istituti e gli enti che esercitano il credito agrario a posticipare il pagamento delle cambiali agrarie in scadenza. La proroga delle rate può essere concessa, stando al comma 2 dell'articolo aggiuntivo, qualora le aziende agricole abbiano produzioni ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale. Con questo secondo comma la Commissione ha voluto prevedere un ulteriore parametro per evitare che il beneficio vada indiscriminatamente a tutte le aziende, anche se la produzione ortofrutticola o lattiero-casearia occupa una posizione poco rilevante all'interno dell'azienda stessa.

Se invece tali produzioni occupano più del 30 per cento della produzione totale dell'azienda, la Commissione ha ritenuto di concedere le agevolazioni previste dal comma primo dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Avverto che all'emendamento 4.0.1 è stato testè presentato, dal senatore Scardaccione e da altri senatori, il seguente subemendamento:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le aziende italiane lattiero-casearie ed ortofrutticole possono pagare le rate scadute alla data del 1° luglio 1986 dei contributi unificati dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia e di malattia entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto senza oneri di interessi di mora pregressi.

4.0.1/1 SCARDACCIONE, FERRARA Nicola, CECCATELLI, POSTAL, ROMEI Roberto, MEZZAPESA, ABIS, RUFFINO, DE CINQUE, DI STEFANO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SCARDACCIONE. Signor Presidente, il danno della nube di Chernobyl non è stato solo quello prodotto dalla forzata distruzione degli ortaggi, ma anche quello arrecato a tutto il complesso dell'agricoltura, sia al settore ortofrutticolo che a quello lattiero-caseario i cui mercati sono stati bloccati.

Il danno vero è quello delle aziende agricole, perchè una volta consegnato il prodotto all'AIMA — e ricordo che è stato consegnato anche quello giunto presso i mercati generali — la ripercussione è stata immediata in quanto gli agricoltori non hanno potuto smerciare la produzione stessa, e il prezzo iniziale del mercato della frutta e dell'uva da vino e da tavola è in questi giorni condizionato da questa resistenza che hanno i consumatori verso i prodotti che arrivano sul mercato e per i quali — si disse — c'era stato l'influsso della nube tossica di Chernobyl.

Ecco perchè ritengo sia giusto rimborsare coloro che hanno visto distruggere il loro prodotto, dare loro il credito agrario; ma in questo modo per le aziende agricole che sono entrate in difficoltà non prevediamo alcun intervento. Il danno provocato dalla nube di Chernobyl ha bloccato tutto il mercato lattiero-caseario e ortofrutticolo — insisto sul mercato ortofrutticolo in modo particolare — perchè direttamente o indirettamente, a fronte di un abbassamento della domanda da parte del mercato, c'è stato un grave danno per il valore della produzione. Inoltre, molti dei produttori che vendono a credito — come sappiamo — al commercio non hanno avuto ancora a tutt'oggi pagata la merce che fu consegnata allora.

La richiesta formulata con il mio subemendamento è molto semplice: queste aziende che alimentano il mercato sono aziende a sfondo capitalistico, che pagano i contributi unificati per i quali c'è una situazione gravissima (mi riferisco in particolare alla Puglia, oltre che alla mia Basilicata). Quindi, così come è stato già fatto in quest'Aula il 2 luglio in occasione del provvedimento per le aziende industriali, ho chiesto che venga consentita una proroga di un certo periodo di tempo per il pagamento delle rate scadute alla data del 1° luglio 1986, senza che però

vengano conteggiati gli interessi di mora pregressi.

Con questo mio subemendamento, in so-

stanza, chiedo un provvedimento che arriverebbe direttamente alle aziende agricole senza passare per la trafila dei mercati generali.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SCARDACCIONE). Con questo spirito ho presentato questo subemendamento; voglio sottolineare, comunque, che non c'è alcun onere per il bilancio dello Stato, perchè non possono essere posti nelle entrate del bilancio dello Stato gli interessi di mora che i cittadini devono pagare qualora vadano oltre le scadenze indicate per i pagamenti. Potrebbe forse esserci la preoccupazione che l'epoca potrebbe determinare alcuni problemi, ma per queste cose potranno intervenire gli specialisti in materia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante della Commissione bilancio a pronunciarsi sull'emendamento 4.0.1/1.

COLELLA. Signor Presidente, non entro nel merito del subemendamento, nè della serietà dell'argomento sul quale è intervenuto il senatore Scardaccione, però appare a tutti evidente come questo emendamento comporti oneri: esprimo pertanto parere contrario da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 4.0.1/1.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento cerca di tener conto delle difficoltà complessive delle aziende dei settori lattiero-caseario e ortofrutticolo che sono state danneggiate dalla nube di Chernobyl.

Già in precedenza abbiamo illustrato l'emendamento 4.0.1 nel suo complesso. Questo emendamento va nella stessa logica; ha la stessa filosofia del discorso fatto in precedenza per quanto riguarda la proroga delle cambiali agrarie in scadenza.

Al secondo comma dell'emendamento 4.0.1 diciamo che questa proroga è concessa a

quelle aziende che esercitano, se non in prevalenza, almeno nella misura del 30 per cento, questo tipo di attività. Siccome tra le scadenze ci sono anche i contributi agricoli unificati, per quanto riguarda i coltivatori diretti gli oneri propri per le assicurazioni di invalidità e di vecchiaia e di malattia, sono dell'avviso che bisogna fare qualsiasi sforzo perchè l'emendamento 4.0.1/1 sia accolto, pur tenendo conto delle considerazioni espresse dalla Commissione bilancio.

Per stare nell'ambito del bilancio 1986 potremmo limitare gli effetti della proroga al 31 dicembre 1986, evitando così di utilizzare il bilancio dell'anno successivo per quanto riguarda i rientri indiretti a favore dell'INPS per i contributi agricoli unificati e quindi, indirettamente, alle entrate relative alla previdenza e all'assistenza. Fissando la data al 31 dicembre 1986 potremmo ovviare alla pregiudiziale della Commissione bilancio.

Pertanto esprimo parere favorevole per le considerazioni cui prima accennavo. Certamente di oneri ce ne saranno se c'è un'azienda che non paga i contributi nei termini ed è assoggettata al pagamento di somme aggiuntive sia per penalità, che per interessi. Ebbene vogliamo considerare la possibilità di esonerare i produttori danneggiati dal pagamento di penalità e di interessi di mora che non dovrebbero essere considerati tra le entrate del bilancio, anche se indirette, dello Stato. Quindi siamo favorevoli all'emendamento in questi termini, fissando la data per il pagamento delle rate scadute al 1° luglio 1986 non entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, ma entro il 31 dicembre 1986.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei intende formalizzare la sua proposta di modifica all'emendamento 4.0.1/1, nel senso di indicare la data del 31 dicembre 1986?

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, ho fatto delle considerazioni per cercare di limitare i danni del parere sfavorevole della Commissione bilancio. Se l'emendamento 4.0.1/1 potesse essere accolto così com'è, non ne farei alcun problema.

Pertanto, mi rimetto al Governo per vedere se ci sono delle formulazioni più specificamente adeguate da questo punto di vista.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Poichè sono firmatario dell'emendamento vorrei far mia la proposta suggerita dal relatore di fissare il limite alla data il 31 dicembre 1986, perchè non condivido pienamente il parere della Commissione bilancio che questo porterebbe un minore introito. I contributi vengono pagati lo stesso.

PRESIDENTE. Lei intende pertanto formalizzare la proposta fatta testè dal relatore?

DE CINQUE. Se la Commissione bilancio mantiene la sua opposizione a questo testo, vorrei modificare l'emendamento 4.0.1/1 nel senso indicato dal relatore.

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. Signor Presidente, credo che rileggendo bene il subemendamento basterebbe soltanto fermarsi sulla frase: «senza oneri di interessi di mora pregressi» per rendersi conto che veramente siamo al di là di ogni limite. Quando io leggo «entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto senza oneri di interessi di mora pregressi» resto allibito. Non so perchè il senatore De Cinque non è d'accordo sul parere della Commissione bilancio. Il subemendamento dovrebbe almeno essere riformulato, sia alla luce del suggerimento del relatore, sia anche tenendo conto di quanto sta dicendo il rappresentante della Commissione bilancio.

Non possiamo andare avanti in questo modo, disattendendo, ogni volta che si vota un emendamento, il parere della Commissione bilancio. È vero che l'Aula è sovrana, però il visto del Capo dello Stato ci sarà a condizione che le cose siano andate in un certo modo per quanto attiene la copertura. Mi scuso, signor Presidente, per il modo con il quale esprimo questo risentimento, ma ritengo che occorra procedere con molta serietà.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, vorrei formulare un'ulteriore proposta anche venendo incontro al suggerimento del senatore Colella. Propongo di togliere l'espressione: «entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto» e dire «entro il 31 dicembre 1986» e di togliere la parola «pregressi» per eliminare l'eventuale dubbio del senatore Colella che ci si riferisca ad interessi di mora per periodi anteriori alla scadenza del 1° luglio 1986. Credo che nel bilancio non ci sia la appostazione degli interessi di mora, perchè l'interesse di mora — come mi insegnate — liquida presuntivamente un danno derivante dal mancato pagamento e quindi non si tratta di un minore introito per lo Stato che si verrebbe a verificare in questo modo.

Ritengo, pertanto, che con questa formulazione, limitando la proroga al 31 dicembre 1986 e quindi rimanendo nell'ambito dell'esercizio 1986 cui si riferisce il bilancio e togliendo la parola «pregressi» che potrebbe indurre a qualche dubbio anche relativamente al periodo precedente, l'emendamento si presenta in una forma, spero, più accettabile per la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, per chiarezza la prego di leggere il testo dell'emendamento come dovrebbe essere sottoposto al voto dell'Aula.

DE CINQUE. Il testo dell'emendamento 4.0.1/1 diverrebbe il seguente: «Le aziende italiane lattiero-casearie ed ortofrutticole possono pagare le rate scadute alla data del

1° luglio 1986 dei contributi unificati dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia e di malattia, entro il 31 dicembre 1986 senza oneri di interessi di mora».

VECCHI. Quindi tutte le aziende senza interessi di mora!

PRESIDENTE. Invito il senatore Colella a pronunciarsi su questa nuova formulazione dell'emendamento 4.0.1/1.

COLELLA. Su questa nuova formulazione dichiaro il parere favorevole della Commissione bilancio.

CASCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASCIA. Signor Presidente, il Gruppo comunista è contrario a questo subemendamento mentre condivide l'emendamento 4.0.1 della Commissione, perchè lo stesso Gruppo comunista in Commissione aveva presentato un emendamento analogo per quanto riguarda le scadenze delle cambiali agrarie. Per questo subemendamento la posizione è contraria perchè in sostanza si fa riferimento alle rate scadute già il 1° luglio, per cui noi andremmo ad introdurre un criterio che purtroppo nella legislazione italiana capita spesso di vedere introdotto, ma che non va ad onore delle istituzioni e della fiducia in esse riposta, un criterio secondo il quale chi ha pagato ha pagato, chi invece non è stato adempiente alle scadenze, viene premiato. Una situazione di disparità di questo tipo a nostro avviso non può essere accettata e per questo siamo contrari a questo subemendamento.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, accetto la nuova formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.0.1/1, nel nuovo testo.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, l'emendamento, per poter essere valutato, ha bisogno che i soggetti indicati alla prima riga con una formula abbastanza singolare per la legislazione italiana, cioè «le aziende italiane lattiero-casearie ed ortofrutticole», venissero indicati in forma propria. L'unica forma propria è la seguente: «Le aziende agricole indicate nel precedente comma», dove ben cinque righe chiariscono l'ambito delle aziende agricole.

Ciò premesso, e quindi nella presupposizione che i presentatori identifichino più esattamente i soggetti a cui viene applicata questa facilitazione, e sempre che l'emendamento venga accettato nel testo formulato dal senatore De Cinque, aggiungerei anche una migliore scrittura complessiva del testo che risulta francamente poco intelligibile (perchè quanto meno si dovrebbe dire: «le aziende agricole indicate nel precedente comma possono pagare entro il 31 dicembre 1986, senza oneri di interessi di mora, le rate scadute...»). Tutto ciò premesso, il Governo osserva intanto che si tratta di una disposizione, apportate queste precisazioni, abbastanza limitata. Pertanto valuti l'Assemblea se è il caso di aggiungere alle agevolazioni già indicate nell'emendamento 4.0.1 questa ulteriore facilitazione.

Il Governo perciò si rimette all'Assemblea.

CALICE. Quindi il Governo è contrario?

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ribadisco che il Governo si è rimesso all'Assemblea subordinatamente ad una identificazione propria dei soggetti, perchè l'indicazione qui riportata non è propria.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 4.0.1/1 se accettano la modifica proposta dall'onorevole Ministro.

* SCARDACCIONE. Devo soffermarmi un momento sulla proposta del Ministro, perchè chiede di identificare come soggetti quelli che già hanno le agevolazioni rispetto ai

pagamenti della merce consegnata all'AIMA e che perciò sono già largamente compensati. Ricordo che le fragole sono state pagate 2.500 lire, mentre fornivamo alla Francia le fragole al prezzo di 1.000 lire per l'industria, in quanto si trattava del secondo raccolto: parliamoci con un po' di chiarezza, amici e colleghi comunisti!

BOLLINI. Parli al Governo.

SCARDACCIONE. No, parlo a voi a causa del diniego che mi viene da quella parte con la quale mi intendo molte volte su come portare avanti il discorso a favore degli interessati e degli addetti all'agricoltura.

CASCIA. Non deve parlare a noi, ma al Governo.

SCARDACCIONE. Noi vogliamo arrivare ad agevolare gli addetti all'agricoltura, quelli che veramente producono.

Allora, se noi ci riferiamo alle aziende indicate nel primo comma, aggiungiamo vantaggi a chi già viene largamente compensato per il danno avvenuto. Noi potremmo, per aderire alla puntualizzazione che chiede il Ministro, riferirci all'ultimo comma dell'articolo, e dire: «per le aziende che hanno il 30 per cento della produzione ortofrutticola e zootecnica».

Ed allora, possiamo costituire un limite, se volete, ma dobbiamo riferirci a tutte le aziende zootecniche e ortofrutticole; teniamo ad esempio conto degli allevatori localizzati sulle montagne che hanno avuto un danno perchè non hanno potuto vendere la loro merce, che hanno visto vendere il vitello giunto in età matura a prezzo più basso perchè non si comprava nemmeno la carne, che hanno visto una situazione in cui, poichè c'erano i conigli infetti nella provincia di Como, non si vendevano i conigli nemmeno a Reggio Calabria. Tutte queste cose le dobbiamo valutare, per cui la proposta riguardava le aziende zootecniche senza oneri di nessun genere per lo Stato, perchè si andrebbero ad eliminare interessi di mora per queste aziende che non hanno pagato perchè non hanno

potuto, perchè erano in difficoltà e non per divertimento.

Quando discuteremo il decreto sul metanolo lo vedremo bene; tutte le aziende vitivinicole sono ferme, non riescono a vendere l'uva perchè non c'è mercato; chi va a comprare sta pagando l'uva a cento lire, a duecento o a trecento al massimo per l'uva da tavola, in conseguenza del fatto che non si sa dove il vino andrà a finire. Quando si fanno i provvedimenti, si deve agevolare direttamente il produttore. Per quanto riguarda il vino, dobbiamo considerare che esso è già nelle mani di chi ha utilizzato il metanolo, per cui dobbiamo considerare di agevolare proprio i produttori e non gli altri.

Per questi motivi suggeriamo la modifica di cui parlavo prima dicendo: «Per le aziende agricole che hanno almeno il 30 per cento della produzione ortofrutticola e lattiero-casearia». Questo è quanto volevo puntualizzare, perchè non vedo questa preoccupazione estrema per chi non ha pagato. In tal senso, signor Presidente, vorrei sapere se è possibile ottenere una sospensione dei lavori per puntualizzare quello che si sta configurando come un contrasto tra i presentatori dell'emendamento e il Ministro, mentre invece non vi è da parte nostra alcuna posizione di contrasto nei confronti del decreto così come è stato presentato dal Ministro; vorremmo però che queste agevolazioni riguardassero il vero produttore agricolo, cioè l'allevatore localizzato sulle montagne e danneggiato perchè nessuno è andato a prendere il suo prodotto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo le dichiarazioni testè rese dal senatore Scardaccione, è parere della Presidenza che la dizione contenuta nell'emendamento 4.0.1/1, presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori, renda l'emendamento stesso improponibile rispetto alla materia che stiamo trattando e che riguarda non i problemi generali dell'agricoltura italiana, ma i danni subiti dall'agricoltura a seguito dell'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl. A parere della Presidenza sarebbe proponibile un emendamento che fosse formulato nei termini suggeriti dal Ministro, ma la Presidenza attende che eventualmente venga ri-

formulato in tal senso l'emendamento 4.0.1/1 per poterlo porre in votazione.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, a questo punto, proprio per consentire sia al relatore che al Governo di poter formulare meglio l'emendamento, in quanto secondo me occorrerebbe anche prevedere una diversa collocazione dello stesso, secondo le indicazioni del Ministro, penso che se fosse possibile sospendere per qualche minuto i lavori dell'Assemblea avremmo la possibilità di guadagnare tempo e di fare una cosa molto utile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comprendo l'urgenza che tutti hanno, però credo che sarebbe opportuno sospendere a questo punto i lavori per qualche minuto per dare la possibilità al Governo, al relatore e ai presentatori di trovare un'ideale formulazione dell'emendamento 4.0.1/1. Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,10*).

Avverto che l'emendamento 4.0.1/1 è stato ritirato e che dal relatore è stato presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 4.0.1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Le aziende agricole di cui ai precedenti commi possono pagare entro il 31 dicembre 1986 le rate dei contributi agricoli unificati per l'assicurazione di invalidità, di vecchiaia e di malattia, scadute alla data del 1° luglio 1986, senza l'aggravio di penalità e di interessi di mora».

4.0.1/2

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo conferma il parere precedentemente espresso sull'emendamento 4.0.1/1: si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1/2.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Molto brevemente, signor Presidente, per motivare le ragioni del mio voto contrario. Al di là delle valutazioni che si possono fare sulla opportunità dell'intervento e sulle ragioni che hanno queste aziende agricole a lamentare un intervento per i danni provocati dalla nube di Chernobyl, pur tenendo conto delle considerazioni svolte dal senatore Scardaccione, c'è un aspetto che per noi è insuperabile: il 1° luglio è passato e quindi andremo a creare una discriminazione tra chi ha pagato e chi non ha pagato. Mi pare che questo non si possa fare: se ci sono da stabilire aiuti e provvidenze per una certa categoria, lo si faccia in modo che tutti ne beneficino e non coloro che non hanno rispettato una scadenza, rispetto ai quali coloro che invece hanno pagato nel rispetto delle scadenze pur avendo avuto gli stessi danni verrebbero penalizzati.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del mio Gruppo.

CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASCIA. Manteniamo, signor Presidente, la nostra contrarietà a questo emendamento, anche con le modifiche che sono state apportate, per le motivazioni che ho già espresso e che non ripeterò, che coincidono perfettamente con quelle che ho testè ascoltato da parte del senatore Castiglione.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, anche il Gruppo repubblicano voterà contro. Rilevo che di

fronte a questo provvedimento il Parlamento già legifera mettendosi alcune fette di salame sugli occhi: le provvidenze che sono state date a coloro che hanno subito i danni di Chernobyl sono tali che forse vanno a favorire anche chi questi danni non li ha subiti. A questo punto estendere ulteriori provvidenze mi pare sia fuori luogo assolutamente; oltretutto con l'emendamento proposto si introdurrebbe una sorta di condono anche per coloro che non hanno pagato le rate dei contributi quando il fatto della nube di Chernobyl non era in essere.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, constatata l'insofferenza dell'Aula nei confronti di questo emendamento (*vivaci commenti*)... che tra l'altro rientra nella stessa logica della proroga delle cambiali agrarie, in quanto si intende prorogare il pagamento delle rate in scadenza, lo ritiro.

Voglio dichiarare però che mi sembra si usino due pesi e due misure, perchè come per le cambiali agrarie c'è tutta una serie di imposizioni che verrebbero a gravare dopo la scadenza, così per i contributi unificati ci sono delle onerosità alla scadenza delle rate; faccio inoltre presente che le rate dei contributi agricoli unificati sono complessivamente tre e ne è scaduta soltanto una.

Comunque, di fronte a questa diffusa insofferenza da parte dell'Aula che non ritengo proporzionata al contenuto dell'emendamento, per soddisfare le esigenze espresse dai colleghi del PCI, del PSI e del PRI, ritiro l'emendamento 4.0.1/2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.0.1.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sull'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un ulteriore articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-ter.

«1. Ai fini di promuovere una attività di informazione rivolta alla valorizzazione, sul mercato nazionale ed estero, delle qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi, dei prodotti lattiero-caseari e delle carni cunicole, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi.

2. L'attività di cui al precedente comma è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su progetti concordati con le unioni nazionali dei produttori».

4.0.2 DE TOFFOL, MARGHERITI, CASCIA,
CARMENO, GUARASCIO, GIOINO,
COMASTRI, MORANDI, POLLASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CASCIA. Signor Presidente, molto rapidamente devo dire che attribuiamo grande importanza a questo emendamento, perchè siamo dell'avviso che il provvedimento non si possa limitare solo ai rimborsi dei prodotti distrutti o dei prodotti ritirati. A seguito non solo dell'incidente di Chernobyl, ma anche di altre vicende, noi ci troviamo di fronte ad una situazione grave di crisi del mercato di alcuni prodotti orticoli ed anche del latte e, in modo particolare, ci troviamo di fronte ad una caduta verticale delle esportazioni del settore ortofrutticolo italiano; ci troviamo anche di fronte a mutamenti nelle abitudini di consumo dei cittadini.

Per queste ragioni siamo dell'avviso che bisogna che il Governo si impegni in un'opera tendente a valorizzare la qualità dei prodotti, sia nei confronti dei produttori, sia nei confronti dei consumatori italiani e stranieri.

È per questo che proponiamo che il Governo si impegni, e prevediamo uno stanziamento a questo fine, per una iniziativa che non sia genericamente promozionale, ma di informazione e di valorizzazione della qualità. Voglio ricordare che alcune regioni (per esempio l'Emilia-Romagna) stanno operando con i produttori impegnandosi in questa direzione.

Noi siamo dell'avviso che la cosa non possa e non debba essere lasciata solo alle iniziative locali, ma che ci voglia un impegno più complessivo del Governo italiano in questa direzione.

Alcune osservazioni sono state fatte a proposito della copertura di questa spesa di 15 miliardi che noi prevediamo per questa azione concordata con le associazioni nazionali dei produttori; si tratta di un problema di cui ci potremmo occupare in un comma successivo, per la verità, quello della copertura, ma siccome è stato sollevato in sede di parere della Commissione bilancio, mi permetto di dissentire dalle argomentazioni contrarie perchè noi facciamo riferimento ad una disponibilità esistente nella legge finanziaria che non può essere considerata prenotata (ho sentito usare questo termine: «prenotata»). La disponibilità, in realtà, c'è. Siccome però è in discussione al Parlamento la legge poliennale di spesa per l'agricoltura, ma essa non è stata approvata neanche da un ramo del Parlamento, noi siamo dell'avviso che la disponibilità ci sia ed è per questo che chiediamo che i colleghi approvino questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un argomento che è stato dibattuto in sede di Commissione ed è stato respinto dalla Commissione stessa.

Se ben ricordo, credo che le motivazioni siano da riferirsi al fatto che per questo specifico problema ci sono altri provvedimenti legislativi in corso e il Ministero è impegnato in iniziative di attività promozionali a favore di alcuni prodotti dell'agricoltura. È stato anche detto che si tratta di un

argomento che non può essere affrontato nell'ambito di un decreto-legge che si impegna a ripagare i produttori agricoli danneggiati dalla distruzione di prodotti. A mio avviso pertanto l'emendamento dovrebbe essere dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame. Ricordo che il parere della 5ª Commissione in merito a questo emendamento è contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, indubbiamente l'emendamento 4.0.2 pone dei problemi di copertura e non è immaginabile che questa somma faccia carico ai 500 miliardi di cui all'emendamento 1.1, approvato nel corso di questa seduta.

BOLLINI. Perchè non è immaginabile?

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Perchè l'AIMA, senatore Bollini, non ha tra i suoi compiti istituzionali quello di fare campagne promozionali. Occorrerebbe una congiunta modifica della legge n. 610 del 1982 che classifica rigorosamente, in base ai regolamenti comunitari e in base alle altre disposizioni di carattere nazionale, i compiti istituzionali dell'AIMA. D'altra parte i proponenti, in maniera intelligente, hanno chiarito al comma 2 che l'attività di cui al precedente comma non spetta all'AIMA ma è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non può quindi gravare sul bilancio di un'azienda autonoma qual è l'AIMA. Ritengo così di avere risposto al senatore Bollini.

Nel merito, io condivido l'esigenza di campagne promozionali ma abbiamo la legge pluriennale di spesa che è in esame presso la Camera dei deputati e che crediamo possa essere ripresa sollecitamente ed approvata dopo la crisi di Governo ed è in quella sede che si stanziavano somme congrue per campagne promozionali come quelle che vengono ritenute importanti dai senatori De Toffol, Margheriti ed altri che hanno presentato l'emendamento 4.0.2.

Conclusivamente, signor Presidente, il parere del Governo su tale emendamento è contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ha seguito, come è suo dovere, il dibattito che si è svolto sull'emendamento 4.0.2 da lei presentato, senatore Cascia. A parte le osservazioni critiche della 5^a Commissione, sulle quali abbiamo ascoltato adesso il Governo, la Presidenza, per coerenza con quanto ha già dichiarato in sede di esame dell'emendamento 4.0.1/1 del senatore Scardaccione, deve far rilevare che anche questo emendamento andrebbe almeno modificato per riportare le iniziative da esso previste nella cornice del decreto-legge che stiamo esaminando e che riguarda le attività agricole colpite dall'incidente alla

centrale elettronucleare di Chernobyl. Le vorrei pertanto chiedere se intende proporre una formulazione che, analogamente a come fatto presente in relazione all'emendamento 4.0.1/1, restringesse la portata dell'emendamento 4.0.2. Diversamente, la Presidenza dovrebbe riflettere sulla proponibilità o meno dell'emendamento 4.0.2.

CASCIA. Ci rimettiamo alle decisioni della Presidenza.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cascia. La Presidenza ritiene pertanto improponibile l'emendamento 4.0.2.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 5.

1. L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli dal mercato, nonché sull'eliminazione dei prodotti di cui all'articolo 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.). In sostituzione del funzionario dell'I.C.E., ove non designato, partecipa un funzionario dell'Ispettorato centrale repressione frodi. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dell'AIMA.

3. Dopo l'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. — Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica ».

4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla nor-

mativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti con procedure semplificate, deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e alle norme statutarie della Azienda stessa.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

5.5 COLELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'AIMA renderà annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese».

5.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.3 IL GOVERNO

Sopprimere i commi 3 e 4.

5.2 DE TOFFOL, MARGHERITI, CASCIA,
CARMENO, GUARASCIO, GIOINO,
COMASTRI, MORANDI, POLLASTRELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria dei prodotti, quando ciò sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA è altresì autorizzata ad attuare detti programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e alle norme statutarie dell'Azienda medesima».

5.4 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

COLELLA. Signor Presidente, chiedo all'Assemblea qualche minuto di pazienza al fine di poter illustrare brevemente l'emendamento 5.5.

I regolamenti comunitari relativi alla trasformazione degli ortofrutticoli e i decreti nazionali di attuazione, in particolare il decreto ministeriale 4 settembre 1985, stabiliscono alcuni termini riguardo alle condizioni di pagamento del prezzo minimo da erogare ai produttori agricoli per il pomodoro, articolo 3, e per la presentazione all'AIMA delle domande per ottenere le integrazioni comunitarie, articolo 28.

Nonostante questo quadro normativo, il signor Ministro, per il passato lodevolmente, ha adottato una certa elasticità di comportamento, ammettendo a beneficiare dell'integrazione anche aziende che per vari motivi non avevano rispettato tali termini. In questa situazione di fatto viene ora ad innestarsi il decreto-legge n. 319, decreto Chernobyl, che all'articolo 5 con precise disposizioni ribadisce quanto stabilito dal succitato decreto ministeriale del 1985, nel senso di escludere dalla corresponsione di aiuti le imprese che non abbiano pagato nei termini stabiliti ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti acquistati. Peggio ancora, la norma stabilisce che le imprese che non abbiano nelle campagne precedenti adempiuto gli obblighi contrattuali predetti sono escluse da qualsiasi aiuto futuro.

Non si comprende la eccessività di una sanzione che non si limita ad escludere dal beneficio comunitario un'azienda inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali relativi ad una campagna e per quella campagna, ma addirittura la esclude da ogni aiuto futuro, bollando così e per sempre un'impresa che, trovandosi in difficoltà per un certo

periodo, ben potrebbe avere la possibilità di riprendersi e lavorare di nuovo in regime di aiuti comunitari. Senza parlare dei riflessi sul piano occupazionale, signor Ministro.

Ancora una volta emerge in tutta la sua gravità la nuova norma che smentisce tutto il comportamento, che ho definito lodevole, tenuto in precedenza. Infatti, mentre avrebbe dovuto non erogare i premi alle aziende inadempienti sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 1985 e non lo ha fatto, ora si vorrebbero escludere queste aziende completamente da ogni integrazione futura, sulla base dell'inosservanza di una obbligazione che si riferisce ad un fatto passato.

Per tali motivi, signor Ministro e onorevoli colleghi, chiedo di ottenere l'abolizione dal testo della legge del comma primo dell'articolo 5 e desidererei sottoporre alla valutazione del signor Ministro dell'agricoltura e dell'Assemblea quanto meno la possibilità di sopprimere il secondo periodo di questo primo comma dell'articolo 5.

FERRARA NICOLA, *relatore*. L'emendamento 5.1 non ha bisogno di essere illustrato. Si tratta di rendere pubblico, da parte dell'AIMA, l'elenco delle imprese che operano in questo settore.

La forma della pubblicità l'abbiamo rimessa alla valutazione del Ministro. Questo è stato l'accordo preso in Commissione e quindi prego l'Assemblea di voler approvare l'emendamento.

* CASCIA. Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, noi vogliamo sopprimere i commi 3 e 4 perchè introducono modificazioni permanenti per quanto concerne la normativa dell'AIMA. Noi siamo dell'avviso che non sia opportuno che con un decreto si vada a modificare permanentemente la normativa che regola l'AIMA.

Voglio ricordare ai colleghi della Commissione agricoltura che l'Ufficio di Presidenza di tale Commissione ha stabilito che essa si occuperà dell'AIMA per svolgere un esame approfondito della situazione, della regolamentazione e dell'attività dell'AIMA stessa. Pensiamo quindi che, se si dovrà procedere a

modifiche della normativa dell'AIMA esse dovranno essere adottate successivamente, cioè dopo che il Parlamento avrà svolto questo esame in modo approfondito e che non possa essere accettato il metodo di procedere in maniera improvvisata, così come ci propone il decreto del Governo.

È per questo che siamo contrari a questi due commi e siamo per la loro soppressione.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, l'emendamento 5.3 si riferisce alla circostanza in cui l'ICE non sia in grado, o non ritenga, di poter destinare un proprio funzionario alle operazioni di controllo e, in quel caso, scatterebbe automaticamente una disposizione che pone tale obbligo a carico dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi. Come ho avuto occasione di dire questa mattina in sede di Commissione affari costituzionali, il potenziamento del servizio repressione frodi è in corso e diventerà praticamente operativo soltanto ai primi mesi dell'anno venturo. Ci è parso quindi che, tutto sommato, è meglio lasciare all'ICE il suo compito senza gravare l'Ispettorato repressione frodi di compiti che attualmente non sarebbe in grado di affrontare.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, siamo in presenza di una questione che riveste capitale importanza per il Governo, e pregherei l'Aula di dedicarmi un po' di attenzione, anche perchè l'illustrazione di questo emendamento rafforza ancora di più il parere contrario del Governo all'emendamento che è appena stato illustrato dal senatore Cascia, cioè l'emendamento 5.2, che è soppressivo non soltanto del comma 3 dell'articolo 5, ma anche del comma 4 dello stesso articolo. Di che cosa si tratta? Si tratta delle operazioni di destoccaggio che l'AIMA deve — e lo sottolineo — accelerare dopo averle intraprese, a partire dall'anno passato, in una misura più rilevante di quanto non accadesse normalmente. Vorrei ricordare tra l'altro che vi è una connessione evidente fra questo comma 4 dell'articolo 5 e il fondamentale comma 1 dell'articolo 1, o meglio l'articolo 1 e il relativo articolo di copertura, cioè il comma 2 dell'articolo 6.

Nel comma 2 dell'articolo 6, che copre le spese di cui al comma 1 dell'articolo 1, si fa riferimento all'utilizzo delle economie di spesa di gestione e degli introiti di cui al comma 4 dell'articolo 5; se cade il comma 4 dell'articolo 5, non esistono più economie di gestione che concorrano al pagamento delle rate di ammortamento.

La questione, signor Presidente, onorevoli senatori, è di gran lunga più rilevante. A partire da qualche anno a questa parte, la situazione delle eccedenze comunitarie e nazionali ha portato ad un accumulo ingente di prodotti stoccati; la situazione ha cominciato ad essere esaminata in forma nuova a Bruxelles ed il vice presidente Andriessen ha avviato una politica di destoccaggio; la politica di destoccaggio trova, per quanto riguarda la Comunità, un limite di bilancio perchè le perdite che derivano dal divario tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di realizzo devono essere per regola contabile comunitaria imputate come spesa all'esercizio in cui tale perdita si realizza. La delegazione italiana a Bruxelles ha proposto anche nuove forme contabili per poter procedere più rapidamente al destoccaggio; nel corrente esercizio finanziario la Comunità spende 3,7 miliardi di ECU, quindi circa 5.500 miliardi, per sostenere le spese che derivano dalle eccedenze stoccate. Il problema si presenta drammatico anche nel nostro paese, e pensiamo ad esempio alla situazione dell'alcool: abbiamo una situazione estremamente pesante per l'alcool che, tra l'altro, è stato stoccato a partire dal 1975 (si tratta di 7,2 milioni di ettanidri). È stata avviata in mezzo a grandissime difficoltà, data la regola della contabilità generale dello Stato, un'importante operazione che riguarda 5,2 milioni di ettanidri. Si presenta cioè il problema — ecco la ragione dell'emendamento — di consentire di vendere un prodotto per una destinazione diversa da quella originaria, ad esempio, alcool come combustibile quando esso era stato acquistato originariamente come alcool alimentare; il problema si presenta addirittura per prodotti acquistati per destinazione umana e venduti per destinazione alimentare. Abbiamo inoltre bisogno di dare certezza anche al consiglio di ammini-

strazione dell'AIMA che si trova di fronte a rilevanti perdite patrimoniali, ma ha grandi vantaggi nelle spese di gestione che vengono radicalmente ridotte.

Si tratta dunque di un problema assolutamente essenziale ed abbiamo cercato di chiarirlo con questa norma. Quindi, a parte la connessione assoluta — dovremmo altrimenti modificare la copertura — tra il presente comma 4 dell'articolo 5 e l'articolo 6 di copertura, esiste una questione di carattere più generale.

È stato detto: riformiamo l'AIMA. Questo può essere un lodevole intento, ma vorrei segnalare il fatto che — l'ultima riforma dell'AIMA, quella di cui alla legge n. 610 del 1982, come oramai riconoscono i parlamentari delle Commissioni agricoltura che seguono particolarmente le vicende dell'AIMA, è ormai superata — porre mano ad una riforma radicale dell'AIMA, che tenti di avvicinare questa azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo alle parallele agenzie degli altri paesi, è impresa di lunga mano.

Pertanto, di fronte ad una situazione quale è quella che dobbiamo affrontare, credo che il poter realizzare, non soltanto a vantaggio dell'AIMA, ma anche della copertura di questo decreto-legge, rapidamente, con procedura semplificata e senza obbligo di mantenere la destinazione originaria, una politica di stoccaggio, sia fare azione civile che avvicina il nostro paese alla politica comunitaria, nonchè evitare di mettere a carico dell'erario nazionale la spesa per lo stoccaggio di alcool comprato anni fa e destinato a rimanere lì indefinitamente, non so con vantaggio di chi.

Il Governo pertanto annette grande rilevanza alla approvazione dell'emendamento 5.4 testè illustrato; ritengo nel contempo di aver già sostanzialmente espresso l'opinione del Governo anche circa la rielezione dell'emendamento 5.2 che chiede la soppressione del comma 4 dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, relatore. Circa l'emendamento 5.5 del senatore Colella, che si pro-

pone di sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, vi è stato un ampio dibattito in Commissione, promosso dallo stesso relatore. Per la verità, il relatore era quasi dello stesso avviso del senatore Colella soprattutto perchè, in ordine agli effetti di Chernobyl, si preoccupava delle difficoltà in cui potevano incorrere le imprese commerciali che erano state costrette con ordinanze delle stesse pubbliche autorità ad intervenire per il ritiro dei prodotti a qualsiasi condizione, senza avere la possibilità di poterli immettere sul mercato e di rientrare nella disponibilità delle anticipazioni fatte ai produttori. In questa logica, comunque, il decreto provvede, per la verità, ad indennizzare adeguatamente coloro i quali hanno ritirato i prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari. Noi ci eravamo preoccupati di questa questione, ma il Governo ci ha dato assicurazioni che il problema non sorgerà in quanto il tutto era stato definito d'accordo con le associazioni degli industriali e dei produttori. Per la verità, insisterei sulla possibilità, da parte del Governo, di rivedere il secondo periodo di questo comma, considerando la eventualità di escludere, da parte dell'AIMA, tutte le imprese che negli anni precedenti non hanno adempiuto agli obblighi contrattuali. Non saprei valutare la portata di questa norma che, ripeto, abbiamo ampiamente discusso in Commissione. Tuttavia, visto che il senatore Colella ha insistito su questa questione, sui pericoli per l'occupazione, sulle difficoltà di carattere straordinario delle imprese, chiedo al Governo di considerare la opportunità di eliminare questo secondo periodo del primo comma. In ogni caso mi rimetto al parere del Governo.

Per quanto riguarda...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, occorre dire le cose con grande chiarezza. Nei confronti dell'emendamento 5.5 come si pronuncia?

FERRARA NICOLA, relatore. Sono contrario. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda il secondo periodo affinché valuti...

PRESIDENTE. Non esiste questa possibilità. Abbiamo un emendamento del senatore

Colella tendente a sopprimere il primo comma. Lei è favorevole a questa soppressione, è contrario, si rimette all'Assemblea o si rimette al Governo? Queste sono le possibilità esistenti.

FERRARA NICOLA, relatore. Se non è possibile esprimere un parere per parti separate sono costretto ad esprimere parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, volto a sopprimere i commi tre e quattro, si è svolto un lungo dibattito in Commissione, sollevato proprio dal sottoscritto e riproposto in Aula con la relazione. Il Ministro ha fornito in proposito ampi chiarimenti. A questi commi è collegata l'opportunità, per l'AIMA, di liberarsi di giacenze che pesano in maniera notevole sui bilanci dell'AIMA e dello Stato. Quindi sono contrario all'emendamento 5.2.

Colgo l'occasione per riproporre al Governo l'opportunità, relativamente all'emendamento 5.4, di formulare meglio la parte relativa alla deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È un punto di vista che ho già espresso al Ministro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei è quindi favorevole all'emendamento 5.4, ma chiede al Governo di rivederne la formulazione.

Invito pertanto il Governo, che ha già espresso il suo parere sull'emendamento 5.2, a pronunciarsi sugli altri emendamenti e a farci sapere se ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dall'onorevole relatore in merito all'emendamento 5.4.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, la questione posta nell'emendamento 5.5 è grave e cercherò di spiegarla sinteticamente all'Assemblea. L'AIMA eroga annualmente centinaia di miliardi a imprese industriali, sottolineo questo aspetto. Lo stesso decreto in corso di esame in questo momento prevede la erogazione di somme a imprese industriali. Mi riferisco alle grandi imprese trasformatrici di prodotti lattiero-caseari, ma al di là della circostanza

za prevista da questo decreto, il caso è frequente. Si dà il caso che imprese industriali percepiscano i contributi comunitari attraverso l'AIMA e non paghino i produttori agricoli. Si tratta di premi che vengono corrisposti per la trasformazione di prodotti agricoli e di disposizioni nell'ambito del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola che — vorrei ricordarlo al Senato — è un fondo agricolo mirante a sostenere le produzioni agricole.

Si osserva allora che, se un'industria non paga i produttori agricoli, si consente tuttavia all'industria di beneficiare dell'aiuto comunitario. Mi rendo conto che possono esserci problemi, ed il senatore Colella ha ricordato che ho cercato di risolverli volta per volta, ma siamo arrivati ad un punto limite, e pertanto preferisco — come faremo per il settore del pomodoro — prevedere misure legislative di ristrutturazione del settore, ma non me la sento di trovarmi ancora di fronte all'odierna situazione dove industrie candidate a percepire il contributo comunitario hanno lasciato debiti per 23 miliardi nei confronti dei produttori agricoli! Toccherà a questo punto allo Stato provvedere, con qualche legge, a saldare i conti che le industrie non hanno saldato: risulta concettualmente difficile mantenere una situazione di questo genere.

La seconda parte del primo comma prevede una misura cautelativa affinché l'anno seguente non si riproduca esattamente la stessa situazione. Nel 1985 fu varato, in mezzo a grandissime difficoltà, un accordo interprofessionale in base al quale le industrie dovevano rilasciare fideiussione nel momento in cui contrattavano l'acquisto di prodotti agricoli con le associazioni dei produttori agricoli. Questa norma è stata più volte disattesa per la debolezza delle due parti; la fideiussione non è stata prestata, e adesso ci si rivolge al Governo affinché sani, in qualche maniera, i debiti delle industrie, nei confronti dei produttori agricoli, che non sono in grado di saldare.

La situazione è pertanto tale che il Governo non può che raccomandare all'Assemblea di non uniformarsi all'emendamento del senatore Colella; sarebbe anzi per me ancora

più gradito potermi rivolgere direttamente al senatore Colella affinché non insista in questo emendamento. So che ci saranno conseguenze occupazionali, ma da un mese è in corso un'intensa trattativa tra il ministro De Michelis e me, da una parte, e la FILIA nazionale, e posso dire che i sindacati dei lavoratori sono favorevoli ad una disposizione di questo genere anche se giustamente invocano provvidenze straordinarie, non a favore delle industrie, bensì a favore dei lavoratori stagionali che possono avere sofferenza da una situazione straordinaria qual è quella del 1986. Nel caso l'emendamento 5.5 fosse mantenuto il Governo non può quindi che essere contrario.

Il Governo è favorevole all'emendamento 5.1.

Per quel che riguarda l'emendamento 5.2, ho già espresso le ragioni per le quali il Governo non solo è contrario alla soppressione del quarto comma, ma insiste per il suo emendamento 5.4 di cui dirò fra poco per rispondere ad un'osservazione del relatore.

Il Governo è contrario anche alla soppressione del terzo comma, e ne spiego rapidamente le ragioni. Il decreto che stiamo convertendo prevede l'eliminazione fisica da parte dell'AIMA di ingenti quantitativi di prodotti che non hanno potuto essere venduti e si dà il caso che l'attenzione della magistratura e delle unità sanitarie locali è fortissima per l'osservanza delle prescrizioni di carattere igienico, ed anche stamane nella replica ne ho ricordata qualcuna. Se non si stabilisce una volta per tutte che quando si è in presenza di un'esigenza di tutela della salute pubblica l'AIMA è autorizzata ad eliminare i prodotti agricoli e zootecnici che hanno formato oggetto del suo intervento, resta sempre il rischio che valga una certa norma inserita nel nostro ordinamento che vieta la distruzione di prodotti agricoli e alimentari.

In un momento in cui l'AIMA è chiamata ad uno sforzo di carattere eccezionale credo sia dovere del Parlamento assicurare all'AIMA stessa di poter svolgere il suo lavoro senza il rischio di responsabilità talvolta anche di carattere penale: questa è la ragione per la quale introduciamo questa norma

anche con significato permanente, perchè potrebbe verificarsi anche in avvenire che l'AIMA sia obbligata a distruggere prodotti agricoli.

Vorrei infine aggiungere che per maggiore chiarezza del testo occorre inserire una virgola al comma 3 dell'articolo 5, penultima riga, prima delle parole «nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica». Lo segnalo per una ragione di coordinamento e per una lettura non equivoca del testo del nuovo articolo 8-bis della legge n. 610, che forma oggetto del comma 3 dell'articolo 5.

Vengo, da ultimo, all'osservazione del senatore Ferrara sull'emendamento 5.4 presentato dal Governo. Il Governo accoglie volentieri questa raccomandazione, ma la limiterebbe alle norme statutarie dell'azienda medesima. Sono rammaricato di dover dire che l'aver seguito le norme della contabilità dello Stato ci ha fatto perdere certamente molto più di 10 o 15 miliardi nella vendita dell'alcool. Avremmo dovuto approfittare dell'elevata quotazione del dollaro, ma siamo stati obbligati da una serie interminabile di aste a vendere l'alcool o a tentare di venderlo quando il corso del dollaro era estremamente basso.

Per tranquillità dell'Assemblea voglio dichiarare che tutte le altre agenzie, come l'AIMA, degli altri paesi della Comunità agiscono esclusivamente in base alle pure regole del mercato, senza alcun obbligo di procedure contabili.

Capisco però che la deroga alle norme statutarie possa sembrare un po' troppo, quindi il Governo acconsente ad eliminare le ultime due righe dell'emendamento 5.4, vale a dire accetta che vengano soppresse le parole «e alle norme statutarie dell'Azienda medesima».

PRESIDENTE. Le do atto, onorevole Ministro, della correzione di carattere formale, da lei indicata, al testo del comma 3 dell'articolo 5 del decreto.

Quanto all'emendamento 5.4 preciso che sarà votato nel testo ora modificato dal Ministro.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti, chiedo al senatore Colella se intende mantenere il suo emendamento oppure se ritenga di ritirarlo secondo la richiesta del Governo.

COLELLA. Signor Presidente, onorevole Ministro, ritengo che non sopprimendo almeno il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5, le aziende di trasformazione del pomodoro, già in gravissime condizioni — come tutti sappiamo — si troverebbero a non poter riaprire i battenti in questi giorni.

Sono molto preoccupato da questo fatto, specialmente ai fini occupazionali. Le zone del nostro Meridione molte volte hanno la possibilità di avere soltanto l'occupazione stagionale: se queste industrie di trasformazione del pomodoro non dovessero riaprire i battenti ci troveremmo forse a non poter neanche mantenere l'ordine pubblico. Per questi motivi mi dispiace di non poter accogliere la preghiera del Ministro.

Desidero pertanto che venga soppresso almeno il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5, perchè in questo modo con il primo periodo potremo difendere gli interessi, i diritti degli agricoltori e, al tempo stesso, daremo la possibilità alle industrie conserviere di poter aprire i battenti e di far lavorare gli stagionali.

Pertanto modifico l'emendamento 5.5, la cui nuova formulazione è la seguente:

Sopprimere il secondo periodo del comma 1.

5.5

COLELLA

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Colella, nel testo modificato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori.

È approvato.

Voce dal centro. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 6.

1. Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 l'AIMA provvede mediante operazioni di mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con proprio decreto dal Ministro del tesoro.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 39 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dell'AIMA, anche mediante utilizzo delle economie di spesa di gestione e degli introiti di cui al comma 4 dell'articolo 5.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988:

a) quanto a lire 90 miliardi la voce "Università non statali legalmente riconosciute";

b) quanto a lire 85 miliardi la voce "Piano nazionale per l'informatica";

c) quanto a lire 98 miliardi la voce "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore";

d) quanto a lire 35 miliardi la voce "Interventi a favore delle Ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse";

e) quanto a lire 99 miliardi la voce "Delega legislativa al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale";

f) quanto a lire 40 miliardi la voce "Revisione e potenziamento degli Uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori";

g) quanto a lire 48 miliardi la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del Vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace)";

h) quanto a lire 5 miliardi la voce "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

6.3 RIVA Massimo, COVI, CASTIGLIONE, CALICE, FOSSON, NAPOLEONI, LEOPIZZI, LOPRIENO, SCHIETROMA

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 39 miliardi» con le altre: «lire 65 miliardi».

6.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-ter del presente decreto, determinato in lire 15 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sotto la voce "Piano agricolo nazionale" della legge n. 41 del 1986».

6.4

DE TOFFOL, MARGHERITI, CASCIA,
CARMENO, GUARASCIO, GIOINO,
COMASTRI, POLLASTRELLI, MO-
RANDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4-bis, valutato in 13 miliardi di lire si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

6.2

LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 6.4 è precluso a seguito della dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 4.0.2.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, illustro l'emendamento 6.3.

Questo emendamento intende venire incontro ad una esigenza di correttezza di copertura dell'ingente spesa prevista da questo provvedimento, 500 miliardi, esigenza di corretta copertura emersa durante il dibattito in Commissione bilancio.

In Commissione bilancio lo stesso presidente, senatore Ferrari-Aggradi, ebbe a convenire sulla forma non corretta della copertura indicata dal Ministro del tesoro, tant'è che sentì la necessità di sottolineare, nel parere inviato all'Aula: «il carattere assolutamente straordinario ed eccezionale che deve essere attribuito alla formula di copertura

ipotizzata», cito testualmente dal parere della 5^a Commissione.

Poco fa, nella sua replica dopo la discussione generale, lo stesso Ministro dell'agricoltura, a nome del Governo, ha detto — se ho preso bene nota delle sue parole — che conveniva sul fatto che sarebbe stato meglio trovare altra forma di copertura che non quella di un indebitamento dell'AIMA presso la Cassa depositi e prestiti, indebitamento che pare fatto apposta per allungare la lista dei debiti pregressi che accompagnano e dilatano il disavanzo annuale del nostro bilancio. Allora si è ragionato con colleghi di altri Gruppi sulla possibilità di cercare questa alternativa, tant'è che l'emendamento che mi vede primo firmatario porta anche la firma di colleghi del Gruppo repubblicano, socialista, socialdemocratico, del Gruppo misto e del Gruppo comunista. Si è ragionato sul fatto che qui ci si trovava in sostanza di fronte ad una spesa ingente, che aveva anche la caratteristica di essere imprevista e straordinaria. Dunque non si poteva certamente fare appunto al fatto che nelle disponibilità degli accantonamenti non ci fosse una previsione in questo senso: si trattava di un fatto sopravvenuto al quale bisognava far fronte. Si è ragionato in termini di bilancio corretto ed elementare, come potrebbe essere anche il bilancio di una qualunque famiglia: quando sopravviene una spesa imprevista si cerca di coprire questa spesa inevitabile con la rinuncia ad altre spese, se si vuole mantenere — come si vuole mantenere — l'equilibrio di bilancio o, meglio sarebbe dire, il limite stabilito dalla legge finanziaria al disavanzo.

Per fortuna nostra, l'operazione alternativa di copertura non è poi tanto difficile perchè non è che ci ponga nella necessità di iscrivere una spesa in alternativa ad un'altra. Non dobbiamo dunque rinunciare ad alcunchè per trovare i 500 miliardi a vantaggio di questo provvedimento. Non dobbiamo rinunciare perchè, se si va a vedere quali sono le disponibilità dei fondi accantonati per specifici provvedimenti di legge, si scopre che nel nostro bilancio la disponibilità dei 500 miliardi c'è e quindi si può ottenere una più corretta copertura senza alterare minima-

mente i vincoli posti al disavanzo. È quanto noi abbiamo fatto con questo emendamento, andando a reperire tra varie voci dei fondi accantonati quelle che riguardano provvedimenti che alla fine di luglio, cioè allo scadere del settimo mese di esercizio, non sono per la maggior parte stati neppure presentati dal Governo.

Mi rendo conto dell'obiezione sollevata dal Ministro a nome del Governo ed anche in qualche misura accolta dal relatore Colella a nome della 5ª Commissione, che prelevando questi soldi si va ad incidere sulla pianificazione di spesa fatta dal Governo, ma mi chiedo se noi non finiamo in realtà con il sanare una pianificazione diversa che il Governo nei fatti ha già programmato per la sua spesa dal momento che per queste voci finora nessun provvedimento è stato presentato. E ci sono voci — ne cito due come spiegazione — che sicuramente, quand'anche il Governo — e, mi si consenta l'osservazione, quale Governo in questo momento? — presentasse il provvedimento, è praticamente certo che non potranno minimamente incidere sull'esercizio finanziario 1986. Perché, nella migliore delle ipotesi, per la riforma della scuola secondaria superiore o per la riforma del codice di procedura penale, si potrà spendere qualche lira nell'esercizio prossimo ma non certamente in questo esercizio.

Perciò noi suggeriamo non solo una copertura più corretta, ma anche un modo per evitare quella disfunzione grave del nostro bilancio che va sotto la voce «residui passivi».

Resta un'ultima obiezione, alla quale sono particolarmente sensibile, come ricorderanno i colleghi della Commissione bilancio, per una serie di battaglie in quella sede condotte contro il principio degli utilizzi dei fondi in difformità. Ho chiesto in ripetute occasioni che la 5ª Commissione si desse delle regole per l'eventualità dell'utilizzo di fondi in difformità da quanto previsto. Non si è arrivati a darsi delle regole, ma se ci si fosse arrivati si sarebbe convenuto certamente su almeno una. Se normalmente vanno esclusi gli utilizzi di fondi in difformità, in un caso essi dovranno essere sempre ammessi: quando ci

si trovi di fronte a spese imprevedibili e straordinarie. Infatti in quel caso, se non si vogliono sfondare i limiti previsti per il fabbisogno pubblico, certamente bisogna ricorrere ad una manovra per linee interne nell'ambito del bilancio.

Quindi mi sembra che anche sotto questo aspetto nei fatti costituiremmo un precedente del tutto favorevole sul piano di una corretta gestione dei fondi accantonati. Ma mi si consenta un'ultima osservazione.

Viviamo un momento politico abbastanza difficile; c'è una crisi di Governo, l'attività legislativa inevitabilmente risentirà dei ritardi, i fondi che andiamo a prelevare a favore di questo provvedimento resteranno sicuramente inutilizzati e potrebbero diventare assai appetibili per un Governo che dovesse gestire eventuali elezioni anticipate, secondo quel cattivo vezzo che si presenta sempre nelle settimane precedenti al voto di dare all'utilizzo in difformità dei fondi destinazioni favorevoli alla raccolta del consenso. Credo che equanimente noi tutti preferiremmo prosciugare questa possibilità e dare quindi più corretta e più trasparente copertura a questo provvedimento, nei termini indicati e nel rispetto dei principi fissati dalla stessa 5ª Commissione per i suoi lavori e comunque dall'articolo 1 della legge finanziaria. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

FERRARA NICOLA, *relatore*. L'emendamento 6.1 è in relazione al fatto che, mentre il testo originale prevedeva l'integrazione dei piani dell'AIMA per 300 miliardi, abbiamo invece portato questa integrazione con l'emendamento al comma 1 dell'articolo 1, precedentemente approvato, a 500 miliardi. Quindi aumenta la rata di ammortamento del mutuo contratto dalla Cassa depositi e prestiti, da 39 miliardi a 65 miliardi.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, ricordo che è conseguente alla approvazione dell'articolo 4-bis e serve a coprire gli oneri relativi alla proroga di sei mesi della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario. La differenza tra il tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei beneficiari è calcolata in lire 13 miliardi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Riva Massimo e da altri senatori, mi devo rifare al discorso che si è fatto, in sede di discussione generale, in ordine alla copertura degli oneri di questo decreto-legge. Il Governo ci ha fatto presente che non era possibile reperire diversamente questi fondi e quindi si è ipotizzato il ricorso al mutuo con la Cassa depositi e prestiti. Certamente il senatore Riva, così come la Commissione bilancio, si renderà conto che questo emendamento sembra contraddittorio rispetto all'ipotesi di copertura che si è posta, nel senso che, pur tenendo conto della validità del motivo di principio posto dal senatore Riva, vi è però la realtà che con un colpo di spugna si ipotizza di non realizzare alcune cose che sono previste nel bilancio dello Stato 1986, quali ad esempio gli interventi a favore delle università non legalmente riconosciute, dei quali il medesimo senatore Riva ipotizza lo storno di 90 miliardi. La stessa considerazione vale per l'altro problema che riguarda la scuola secondaria superiore. Non possiamo, con questo emendamento, cancellare la copertura finanziaria di impegni di spesa per problemi che pure sono stati dichiarati importanti e fondamentali con l'approvazione del bilancio dello Stato. Il parere è pertanto contrario all'emendamento 6.3.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Riva e da altri senatori, è certamente un emendamento che merita molta attenzione. Vorrei ripetere alcune cose già dette in sede di replica, completandole. La Commissione bilancio ha fatto osservare, pur dando alla fine un parere favorevole, che il ricorso all'indebitamento verso la Cassa depositi e prestiti è una metodologia di copertura che tendenzialmente porta ad aggirare le previsioni che giustamente la legge finanziaria stabilisce in materia di saldo netto da finan-

ziare in termini complessivi. Dall'altra parte, la Commissione bilancio, nella sua giurisprudenza, si orienta normalmente anche in senso contrario rispetto all'utilizzo di fondi, in difformità a quanto previsto. Personalmente, giocando in questo caso «in trasferta» e andando in Commissione bilancio a difendere taluni miei provvedimenti, ad esempio quello sul metanolo, mi sono trovato davanti ad obiezioni, appunto in quanto si ricorreva, per la copertura di determinate somme, a fondi speciali previsti per provvedimenti legislativi di altro titolo. Quindi, sono due principi tra i quali occorre in qualche maniera trovare concretamente una linea di soluzione. In tal senso, dirò qual è la linea che il Governo ha inteso seguire: non ha seguito una linea come quella suggerita dall'emendamento 6.3, linea che consiste nel prendere, «spigolando» (lo dico — per carità — con molto rispetto per l'esercizio condotto), somme da una voce o dall'altra, e credo sia comprensibile al Senato che chi può oggi meno agevolmente fare all'improvviso tale esercizio è proprio il Ministro dell'agricoltura che vi parla. Ma il Governo non ha ritenuto di farlo nemmeno quando il Tesoro ha espresso la propria linea per la copertura di questo provvedimento. Ha seguito invece l'altra strada che — vorrei dire — è assai meno impropria di quanto non possa apparire a prima vista, innanzitutto perchè è questa una linea che si accompagna — ecco perchè ho difeso con tanto calore il comma 4 dell'articolo 5 — ad una nuova politica vigorosamente intrapresa dall'AIMA, che è una politica di destoccaggio, nonchè di energica riduzione delle spese annue fisse di gestione, derivata dal fatto che noi eravamo abituati per il passato a tenerci dei prodotti per 5-6 e qualche volta 10 anni. Ed allora, se questa norma può apparire in qualche maniera come una norma forte rispetto ad una regola prudente di gestione della copertura, d'altra parte costituisce anche una linea che impegna il Governo più severamente di prima a perseguire economie di gestione a vantaggio dell'AIMA.

Aggiungo anche — e concludo — che è noto quanto dice la legge finanziaria per quest'anno all'articolo 1 e cioè che non

avremmo potuto, ad esempio, fare ricorso a maggiori entrate derivanti da un provvedimento fiscale *ad hoc*. Ha ragione, quindi, il senatore Riva quando dice che forse occorrerebbe stabilire, ma non in via episodica od eccezionale od erratica, bensì permanente, una regola per l'utilizzo in difformità di fondi iscritti in bilancio. Purtroppo, questo esercizio non è ancora stato fatto ed ecco perchè, tutto considerato, il Governo non ritiene di poter accedere all'emendamento 6.3 e pertanto si dichiara contrario, preferendo la formula di copertura già adottata.

Il Governo esprime invece parere favorevole all'emendamento 6.1, mentre per quanto riguarda l'emendamento 6.4 devo una spiegazione ed una scusa al senatore Bollini.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, le ricordo che l'emendamento 6.4 è precluso.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Volevo solo dire, signor Presidente, che se avessi letto l'emendamento 6.4, avrei dato una risposta diversa al senatore Bollini in relazione all'emendamento 4.0.2.

Infine il Governo è favorevole all'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la sua rettifica, la questione si riferiva ad una pretesa mancanza di copertura di nostri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, la mia parte esprime un giudizio favorevole per quattro semplici ragioni. La prima è che con questo emendamento si evita un ulteriore debito a carico del bilancio dello Stato di 500 miliardi. La nostra proposta infatti tende ad utilizzare risorse già disponibili nel bilancio dello Stato. Pertanto, le due soluzioni, quella del Governo e quella nostra, differiscono soltanto per questo particolare, che

mentre quella del Governo aggiunge 500 miliardi di debito, le proposte contenute nel nostro emendamento tendono ad utilizzare risorse già disponibili nel bilancio dello Stato. Inoltre, con la nostra proposta, non si supera il limite del ricorso al mercato finanziario, quel limite, signor Presidente, che ogni qualvolta viene in discussione suscita un dibattito generale impegnatissimo sulle sorti della finanza pubblica. Concretamente, però, con il provvedimento proposto dal Governo quel limite viene superato, mentre con l'emendamento da noi presentato si rimane al suo interno, segno evidente che l'opposizione ha una propria coerente posizione in tema di finanza dello Stato, in questo caso, forse più rigorosa di quello del Governo.

La seconda osservazione, già fatta da altri, è molto pertinente. In questo caso, cioè, abbiamo il settore dell'agricoltura che è stato colpito da una calamità; la soluzione del Governo vuole ricercare le risorse per risarcire e intervenire a favore dell'agricoltura, però nulla aggiungendo alle risorse proprie dell'agricoltura. Si fa pagare, cioè, all'agricoltura un danno che essa ha subito, mentre con le proposte di cui ai nostri emendamenti sono diversificate le forme di finanziamento a favore dell'agricoltura. Si tratta infatti di un intervento veramente aggiuntivo, non sostitutivo, come nella proposta del Governo.

La terza questione riguarda l'utilizzo delle voci dei fondi globali. Il relatore ha osservato che in questa maniera si penalizzano misure in programma. Siamo alla fine di luglio e tra un po' ci sarà la finanziaria la cui discussione avrebbe dovuto essere anticipata. Le eventuali risorse sono qui indicate solo perchè non sono state ancora utilizzate; non vi è infatti alcuna proposta di utilizzo. Ecco perchè l'utilizzo, in questa circostanza, si realizza come misura razionale. Se poi le singole voci avranno, come credo, bisogno di un ulteriore finanziamento, questo potrà essere modellato con la nuova legge finanziaria. Quindi non si penalizza nessuno degli interventi previsti.

Mi sembra dunque che la proposta contenuta nel nostro emendamento sia da accogliere con grande favore da parte di tutti. Vi è, da ultimo, una stranissima situazione che

intendiamo denunciare con l'emendamento. Si tratta cioè della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in uno strumento surrettizio di finanziamento per finalità che non rientrano nei compiti della Cassa depositi e prestiti. È una questione che non attiene esclusivamente a questo provvedimento, ma una questione più generale che intendiamo discutere perchè per questa via si apre una nuova fonte di indebitamento della finanza pubblica.

Queste sono le ragioni per le quali la mia parte politica è favorevole all'emendamento presentato e pertanto voterà a favore.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCLAVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il contenuto di questo emendamento è stato, in sostanza, da me anticipato nella prima seduta della Commissione agricoltura, in quanto il finanziamento di 300 miliardi, portato a 500 attraverso i vari emendamenti e predisposto attraverso un prestito della Cassa depositi e prestiti, dimostra che, quando il settore agricolo ha bisogno di qualcosa di ordinario o di straordinario, il Tesoro dello Stato non trova i quattrini, mentre è sempre pronto a cercare tra le pieghe del bilancio i soldi per soddisfare le esigenze di tutti gli altri settori.

È stata ribadita la impossibilità di reperire i finanziamenti nelle pieghe del bilancio per le norme vigenti e per il fattore tempo, trovandoci di fronte ad un provvedimento che è già in ritardo nei confronti dei bisogni degli operatori del settore agricolo, per cui era necessario intraprendere la strada del prestito dalla Cassa depositi e prestiti.

Non è che i soldi della Cassa depositi e prestiti siano dei privati; sono stati trovati fra i residui passivi migliaia di miliardi e la Cassa depositi e prestiti non è altro che la somma dei residui passivi degli enti locali che non sanno spendere i soldi, malgrado le necessità impellenti poste dalla disoccupazione.

Ho partecipato alle sedute della Commissione bilancio e ho sentito, in quelle occasioni, anticipare osservazioni che poi sono state ripetute qui in Aula, ma che non condivido, nei confronti di questo provvedimento e del settore agricolo che per la mancanza di volontà politica non ha trovato soluzione ad alcuni problemi aperti, non da anni ma da decenni, come per esempio quello del costo del denaro. È stata corretta la mancanza nel decreto-legge del riferimento riguardante la scadenza delle cambiali agrarie, ma ricordo che la legge sul credito agrario risale al 1929 e pertanto il settore è costretto a pagare il denaro agli stessi tassi del settore industriale o commerciale.

Personalmente, quindi, sarei consenziente a votare a favore dell'emendamento 6.3, ma non capisco perchè — anche se non è mai troppo tardi correre ai ripari — si sia addvenuto a presentare l'emendamento solo 24 ore prima di votare il provvedimento in Aula. Pertanto, per il timore di complicare l'approvazione definitiva del disegno di legge di conversione e la messa a disposizione del settore di questo strumento di cui ha tanto bisogno e che riguarda non solo i produttori che hanno visto distruggere il proprio prodotto, ma anche quelle aziende che lo hanno ritirato, non voterò a favore dell'emendamento.

Chiudendo, anche se dovevo farlo prima, ricordo che non sono d'accordo sul fatto che il Ministero dell'agricoltura debba intervenire a salvare certe aziende decotte: eventualmente deve essere il Ministero dell'industria a reperire i fondi per salvare quelle aziende che non riescono neanche a pagare le materie prime ai produttori agricoli e ribadisco che, proprio per la preoccupazione di complicare ulteriormente l'approvazione definitiva del provvedimento, non voterò a favore dell'emendamento 6.3.

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Riva

e da altri senatori, e vorrei chiarire — anche a seguito di alcuni interventi svolti in quest'Aula — che non mi pare corretta l'interpretazione data: cioè che questi fondi aggiuntivi di cui l'AIMA, l'Azienda di Stato per gli interventi di mercato, dovrà disporre per l'ammortamento del mutuo che andrà a contrarre con la Cassa depositi e prestiti siano posti a carico del già magro bilancio del Ministero dell'agricoltura. Se così fosse, anch'io mi schiererei dalla parte di coloro che, come il senatore Riva, propongono un'altra forma di finanziamento in quanto non mi sembrerebbe assolutamente giusto che il risarcimento da darsi al settore primario — per danni economici derivanti dagli effetti di un'ordinanza ministeriale sulla cui opportunità mi sembra fuori luogo discutere in questa sede, anche perchè si tratterebbe di piangere sul latte versato, e l'espressione mi sembra quanto mai calzante — fosse posto a carico del settore agricolo.

In questo senso, peraltro, il ministro Pandolfi in Commissione agricoltura ha assicurato che lo stanziamento aggiuntivo al bilancio dell'AIMA non verrà sottratto ad un'altra voce del bilancio agricolo, ed è per questa ragione che in Commissione agricoltura, prima, ed in questa sede, poi, mi appresto a votare per le proposte del Governo così come emendate dalla Commissione, e non per la proposta, che altrimenti sarebbe sicuramente accettabile, avanzata con l'emendamento 6.3.

Credo peraltro che in questo senso sia opportuno che il ministro Pandolfi intervenga per ripetere quella precisa affermazione da lui fatta al riguardo in Commissione agricoltura.

Verifica del numero legale

RIVA MASSIMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, anche a nome di altri sette colleghi, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Ai sensi dell'articolo 108, quarto comma, del Regolamento, la Presidenza decide di togliere la seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari